



agenzia regionale per i pagamenti
in agricoltura della Campania



Il Commissario Straordinario

Determinazione n. 05 del 03/06/2024

OGGETTO: Determina di aggiornamento della documentazione approvata e adottata con la Determina n. 03 del 04/11/2022 e modificata con la Determina n. 15 del 21/12/2022 e la determinazione n. 02 del 02/05/2023 dal Commissario Straordinario di AGEAC.

Il Commissario Straordinario

DETERMINA DI AGGIORNARE

il Manuale su Irregolarità, Sanzioni e Recuperi per la Tutela degli Interessi Finanziari

PREMESSO CHE:

- a) ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, comma 1, del regolamento (UE) n. 2116/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, gli organismi pagatori sono servizi od organismi degli Stati membri e, ove applicabile, delle loro regioni, incaricati di gestire e controllare le spese del Fondo Europeo Agricolo di Garanzia (FEAGA) e del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);
- b) il decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, recante *"Riorganizzazione dell'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura – AGEA e per il riordino dei controlli nel settore agroalimentare, in attuazione dell'articolo 15, della legge 28 luglio 2016, n. 154"*, detta disposizioni in materia di organismi pagatori in agricoltura;
- c) in particolare, l'articolo 5 del suddetto decreto legislativo disciplina gli organismi pagatori regionali, prevedendo, oltre al riconoscimento di quelli esistenti alla data di entrata in vigore del decreto, la possibilità di riconoscere organismi pagatori nelle regioni che ne sono sprovviste, conformemente alla disciplina europea di riferimento, con le modalità e le procedure stabilite con decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali;
- d) con legge regionale 21 maggio 2021, n. 3 è stata istituita l'Agenzia Regionale per i Pagamenti in Agricoltura della Campania (AGEAC), quale ente strumentale, dotato di autonomia regolamentare amministrativa, organizzativa, contabile e patrimoniale;
- e) con deliberazione di Giunta regionale 28 settembre 2021, n. 413, è stato approvato lo Statuto di AGEAC, che all'art. 4 comma 1 prevede che il Direttore dell'Agenzia sia nominato in seguito a chiamata pubblica, con Decreto del Presidente e previa deliberazione della Giunta Regionale;
- f) con Deliberazione della Giunta Regionale n. 446 del 12 ottobre 2021, ai sensi dell'art. 2 della Legge regionale n. 3 del 21 maggio 2021, è stata demandata al Presidente della Giunta Regionale la nomina



agenzia regionale per i pagamenti
in agricoltura della Campania



di un Commissario Straordinario per l'Organismo Pagatore Regionale AGEAC, al fine di assicurare gli adempimenti necessari alla operatività di AGEAC nelle more della nomina del Direttore dell'Agenzia;

- g) con DPGR n. 151 del 18 novembre 2021, il Presidente della Giunta Regionale ha nominato quale Commissario Straordinario dell'Organismo Pagatore AGEAC il Dott. Mario Di Stefano, funzionario della Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, al fine dell'espletamento degli adempimenti connessi al riconoscimento dell'Agenzia, ai sensi dell'art. 2 della Legge regionale n. 3 del 21 maggio 2021;
- h) con DGR n. 238 del 17 maggio 2022 la Giunta Regionale, in considerazione della sopraggiunta scadenza del mandato del Commissario Straordinario dell'Organismo Pagatore AGEAC ha demandato la proroga del citato incarico al Presidente della Giunta Regionale;
- i) con DPGR N. 79 del 15 giugno 2022, il Presidente della Giunta Regionale ha confermato il Dott. Mario Di Stefano nell'incarico di Commissario Straordinario dell'Organismo Pagatore AGEAC;
- j) con DPGR N. 153 del 07/12/2022, il Presidente della Giunta Regionale ha confermato il Dott. Mario Di Stefano nell'incarico di Commissario Straordinario dell'Organismo Pagatore AGEAC;
- k) con DGR n. 594/2022 la Giunta Regionale, in considerazione della sopraggiunta scadenza del mandato del Commissario Straordinario dell'Organismo Pagatore AGEAC ha demandato la proroga del citato incarico al Presidente della Giunta Regionale;
- l) con DPGR n. 73 del 19.07.2023 il Presidente della Giunta Regionale ha confermato il dott. Mario Di Stefano nell'incarico di Commissario Straordinario dell'Organismo Pagatore AGEAC;
- m) con DPGR n. 12 del 13.02.2024, da ultimo, il Presidente della Giunta Regionale ha confermato il dott. Mario Di Stefano nell'incarico di Commissario Straordinario dell'Organismo Pagatore AGEAC;
- n) con la determina n. 03 del 04/11/2022, il Commissario Straordinario dell'AGEAC ha approvato la *Documentazione necessaria da allegare all'istanza di richiesta di riconoscimento come organismo pagatore regionale, riferimento decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (MiPAAF) n. 6574 del 20/11/2017, nello specifico art.3, recante Riconoscimento degli organismi pagatori" lettere "d", "e", "f", "g", "i", "m", "n";*
- o) la Giunta regionale, con il Regolamento regionale del 12/10/2022 n. 10, ha deliberato il *"Regolamento regionale di organizzazione e funzionamento in materia di risorse umane, strumentali e finanziarie, di ordinamento contabile e di procedure di pagamento dell'Agenzia Regionale per i Pagamenti in Agricoltura della Campania (AGEAC)";*



agenzia regionale per i pagamenti
in agricoltura della Campania



- p) con la determina n. 15 del 21/12/2022, il Commissario Straordinario dell'AGEAC ha approvato la *documentazione aggiornata necessaria da allegare all'istanza di richiesta di riconoscimento come organismo pagatore regionale, riferimento decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (MiPAAF) n. 6574 del 20/11/2017, nello specifico art.3, recante Riconoscimento degli organismi pagatori* lettere "d", "e", "f", "g", "i", "m", "n";
- q) con la determina n. 02 del 02/05/2023 il Commissario Straordinario dell'AGEAC ha approvato l'aggiornamento della documentazione approvata e adottata con la determina n. 03 del 04/11/2022 e la determina n. 15 del 21/12/2022;
- r) in data 29/12/2022 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 303 il Decreto MiPAAF del 07/11/2022 recante "*Disposizioni attuative del regolamento (UE) 2022/128 della Commissione del 21 dicembre 2021, relativamente al riconoscimento degli organismi pagatori e all'attività di supervisione dell'autorità competente*", che abroga il Decreto del MiPAAF n. 6574 del 20 novembre 2017;
- s) la Legge regionale n. 18 del 29/12/2022;

CONSIDERATO

il Decreto MiPAAF del 07/11/2022, tale Decreto abroga il Decreto del MiPAAF n. 6574 del 20 novembre 2017, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 303 in data 29/12/2022, recante "*Disposizioni attuative del regolamento (UE)2022/128 della Commissione del 21 dicembre 2021, relativamente al riconoscimento degli organismi pagatori e all'attività di supervisione dell'autorità competente*", dove all'interno dell'art.3 viene specificata la documentazione da allegare all'istanza di richiesta di riconoscimento come organismo pagatore regionale;

RITENUTO

pertanto, di dover **aggiornare**, in qualità di Commissario Straordinario di AGEAC, la documentazione di seguito riportata all'interno del decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (MiPAAF) del 07/11/2022, con il riferimento puntuale alla lettera dall'art. 3, recante "*Riconoscimento degli organismi pagatori*" del DM di cui sopra:

- ☐ **lettere "e"; "g"; "i"** – "Manuale su Irregolarità, Sanzioni e Recuperi per la Tutela degli Interessi Finanziari";

VISTI

- a) il regolamento (UE) n. 2116 /2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;
- b) il regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli



agenzia regionale per i pagamenti
in agricoltura della Campania



organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;

- c) il regolamento (UE) n. 127/2022 della Commissione del 7 dicembre 2021, che integra il regolamento (UE) n. 2116/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme concernenti gli organismi pagatorie altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;
- d) il regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione del 6 agosto 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;
- e) il regolamento di esecuzione (UE) n. 128/2021 della Commissione del 21 dicembre 2021, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 2116/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;
- f) i succitati documenti necessari a ottemperare l'art. 3 del suddetto Decreto MiPAAF del 07/11/2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 303 in data 29/12/2022, recante *"Disposizioni attuative del regolamento (UE) 2022/128 della Commissione del 21 dicembre 2021, relativamente al riconoscimento degli organismi pagatori e all'attività di supervisione dell'autorità competente"*.

RAVISATA la necessità di procedere;

DETERMINA

per le motivazioni addotte in premessa, che formano parte integrante alla presente determinazione:

- 1) **DI AGGIORNARE** i sotto elencati allegati costituenti parte integrante e sostanziale del presente atto, adottati già con Determina n.03 del 04/11/2022, Determina n.15 del 21/12/2022 e Determina n. 02 del 02/05/2023:
 - o N. 3 – "Manuale su Irregolarità, Sanzioni e Recupero per la Tutela degli Interessi Finanziari";
- 2) **DI DISPORRE** la pubblicazione della presente determina e dei documenti allegati di cui sopra, sulla paginaweb <http://agricoltura.regione.campania.it/AGEAC/ageac.html>.

Il Commissario Straordinario
Dott. Mario Di Stefano



Agenzia Regionale per i Pagamenti in Agricoltura della Campania

AGEAC



Manuale Irregolarità, Sanzioni e Recuperi per la Tutela degli Interessi Finanziari



Adottato con determinazione del Commissario Straordinario n. 3 del 04/11/2022
Aggiornato con determinazione del Commissario Straordinario n. 15 del 21/12/2022
Aggiornato con determinazione del Commissario Straordinario n. 02 del 02/05/2023
Aggiornato con determinazione del Commissario Straordinario n. 05 del 03/06/2024



Indice

Quadro normativo	5
Norme comunitarie	5
Norme nazionali.....	6
Norme regionali	8
Documentazione istitutiva dell'AGEAC.....	8
Determine del Commissario straordinario dell'AGEAC.....	9
GLOSSARIO E DEFINIZIONI	10
1 Premessa	21
1.1 Destinatari del manuale	22
2. Irregolarità	23
2.1 Definizione di irregolarità	23
2.2 Definizione di frode.....	24
2.3 Errore materiale.....	25
3. Procedura di accertamento e contestazione delle irregolarità	26
3.1 Nozione di primo verbale di accertamento	26
3.2 Rilevazione dell'irregolarità	27
3.3 Rilevazione dell'irregolarità a seguito di segnalazione proveniente da soggetto esterno	27
3.4 Rilevazione dell'irregolarità a seguito di attività istruttoria e/o di controllo interno	28
3.5 Procedura di contestazione dell'irregolarità.....	28
3.6 Fase istruttoria.....	28
3.7 Termine per la presentazione di osservazioni del beneficiario	29
3.8 Provvedimento	29
4 Obblighi di comunicazione alla Commissione europea	30
4.1 Relazione iniziale	30
4.2 Irregolarità non soggette all'obbligo di comunicazione	31
4.3 Relazioni successive sui provvedimenti adottati.....	31
4.4 Modalità di comunicazione delle irregolarità.....	32
4.5 Trattamento delle informazioni sulle irregolarità.....	32
5 Gestione delle Irregolarità	33
5.1 Monitoraggio.....	33
6 Decadenza dall'aiuto	34
7 Registro debitori	36
7.1 Monitoraggio delle posizioni debitorie	37
8 Recupero	38



Assessorato Agricoltura

8.1	Modalità di recupero	38
8.2	Recupero mediante compensazione.....	38
8.3	Compensazione con crediti INPS e altri crediti	39
8.4	Recupero mediante versamento diretto.....	39
8.5	Recupero mediante escussione della garanzia.....	40
8.6	Recupero coattivo.....	40
8.7	Contabilizzazione del recupero e cancellazione del debito	41
8.8	Privilegio dei crediti dell’Organismo Pagatore.....	42
8.9	Impignorabilità delle somme la cui erogazione sia affidata all’Organismo Pagatore	42
8.10	Disposizioni specifiche per i recuperi sul fondo FEASR	43
9	Rateizzazione del debito.....	44
10	Interessi.....	46
11	Importi non soggetti a recupero	47
12	Sospensione del pagamento	48
13	Pagamenti indebiti e sanzioni amministrative.....	50
13.1	Sanzioni amministrative	50
13.2	Principi generali in materia di sanzioni comunitarie	51
13.3	Applicazione di sanzioni comunitarie.....	51
13.4	Sospensione delle sanzioni amministrative comunitarie	52
13.5	Sanzioni nazionali	52
13.6	Modalità di irrogazione delle sanzioni ai sensi della L. 689/81	53
13.7	Sospensione delle sanzioni amministrative nazionali.....	53
14	Contenzioso.....	54

Quadro normativo

Norme comunitarie

- Reg. (CE, Euratom) n. 2988/1995 del 18 dicembre 1995 “*Regolamento del Consiglio relativo alla tutela degli interessi finanziari della Comunità*” e successive modifiche e integrazioni;
- Reg. (UE) n. 2115/2021 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell’ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;
- Reg. (UE) n. 2021/2116 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;
- Reg. (UE) n. 2022/1172 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 4 maggio 2022 che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l’applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità;
- Reg. (UE) n. 2022/1173 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 31 maggio 2022 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune;
- Reg. (UE) 2022/1317 della Commissione, del 27 luglio 2022, che prevede deroghe al regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’applicazione delle norme relative alle buone condizioni agronomiche e ambientali dei terreni (norme BCAA) 7 e 8 per l’anno di domanda 2023;
- Reg. (UE) n. 1310/2013 del 17 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all’anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell’anno 2014;
- Reg. (UE) n. 184/2014 del 25 febbraio 2014 della Commissione (sistema elettronico di scambio di dati fra gli Stati membri e la Commissione SFC2014);
- Reg. (UE) n. 2022/127 della Commissione del 7 dicembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme concernenti gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l’uso dell’euro;
- Regolamento di Esecuzione (UE) n. 2022/128 della commissione del 21 dicembre 2021 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, i controlli, le cauzioni e la trasparenza;
- Regolamento delegato (UE) 2024/205 della Commissione, del 18 dicembre 2023, che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio con disposizioni specifiche sulla segnalazione di irregolarità riguardanti il Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento delegato (UE) 2015/1971 della Commissione;
- Regolamento di esecuzione (UE) 2024/206 della Commissione, del 18 dicembre 2023, che stabilisce la frequenza e il formato della segnalazione di irregolarità riguardanti il Fondo europeo agricolo di

garanzia (FEAGA) e il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) a norma del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1975 della Commissione;

- Reg. di Esecuzione (UE) n. 1758 del 27 settembre 2017 della Commissione che definisce la forma e il contenuto delle informazioni contabili che devono essere trasmesse alla Commissione ai fini della liquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR nonché a fini di sorveglianza e di previsione;
- Regolamento delegato (UE) 2017/891 del 13 marzo 2017, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i settori degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati, integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le sanzioni da applicare in tali settori e modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 2020/532 della Commissione del 16 aprile 2020 recante deroga, in relazione all'anno 2020, ai regolamenti di esecuzione (UE) n. 809/2014, (UE) n. 180/2014, (UE) n. 181/2014, (UE) 2017/892, (UE) 2016/1150, (UE) 2018/274, (UE) 2017/39, (UE) 2015/1368 e (UE) 2016/1240 per quanto riguarda taluni controlli amministrativi e in loco applicabili nel settore della politica agricola comune;
- Regolamento (UE) n. 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre 2020 che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19;
- Regolamento (UE) n. 2020/2220 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/73 della Commissione del 26 gennaio 2021 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

Norme nazionali

- D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 - Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi;
- Legge 24 novembre 1981, n. 689 - Modifiche al Sistema penale;
- Legge 10 giugno 1982, n. 348 - Costituzione di cauzione con polizze fidejussorie a garanzia di obbligazioni verso lo Stato ed altri enti pubblici;
- Legge 29 ottobre 1984, n. 720 - relativa all'istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici;
- Legge 23 dicembre 1986, n. 898 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto- legge 27 ottobre 1986, n. 701, recante misure urgenti in materia di controlli degli aiuti comunitari alla produzione dell'olio di oliva. Sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari nel settore agricolo;
- Legge 16 aprile 1987, n. 183 - Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;
- D.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 - Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia;
- Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;
- D.lgs. 27 maggio 1999, n. 165 Soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell'articolo 11 della l. 15 marzo 1997, n. 59;

- D.p.r. 7 aprile 2000, n. 118 Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento per la disciplina degli albi dei beneficiari di provvidenze di natura economica, a norma dell'articolo 20, comma 8, della l. 15 marzo 1997, n. 59;
- D.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
- D.M. 12 ottobre 2000 Criteri per la determinazione del numero e delle modalità di riconoscimento degli organismi pagatori;
- Decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 - Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57;
- D.M. 14 dicembre 2001 - Modalità per l'accreditamento delle somme destinate agli aiuti comunitari sui conti infruttiferi intestati agli organismi pagatori regionali;
- Legge 27 dicembre 2002, n. 289 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003) – (art. 25 “Pagamento e riscossione di somme di modesto ammontare”);
- D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 Codice dell'amministrazione digitale;
- D.L. 9 settembre 2005, n. 182 - Interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonché per contrastare andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari (convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 11 novembre 2005, n. 231);
- Legge 9 aprile 2009, n. 33 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, recante misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi - (art. 8-ter, “Istituzione del Registro nazionale dei debiti”);
- D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 - Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e integrazioni;
- Legge del 11 agosto 2014, n. 116 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico;
- D.M. del 18 novembre 2014, n. 6513 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali concernente “Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013”;
- Decreto legislativo n. 74 del 21 maggio 2018, “Riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA e per il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare, in attuazione dell'articolo 15, della legge 28 luglio 2016, n. 154”, e s.m.i che ha sostituito il D.lgs. 27 maggio 1999, n. 165, “Soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, (AGEA), a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59” e s.m.i. ha previsto la possibilità per le Regioni di istituire propri Organismi Pagatori;
- Decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 10 marzo 2020 n. 2588, relativo alla “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 113 del 04/05/2020;
- Piano Strategico Nazionale della PAC (PSP 2023-2027), notificato alla Commissione europea il 31 dicembre 2021, come modificato il 15 novembre 2022.

Norme regionali

- DGR n. 108 del 16/03/2020: Disegno di legge “Istituzione Agenzia regionale per i pagamenti in agricoltura della Campania (AGEAC)”;
- Legge regionale n. 3 del 21 maggio 2021 ha istituito l'Agenzia regionale per i pagamenti in agricoltura

della Campania (AGEAC);

- DGR n. 358 del 04/08/2021: Legge regionale n. 3 del 21 maggio 2021 - Proposta schema di statuto AGEAC;
- DGR n. 337 del 28/06/2022: Determinazioni attuative sull'Agenzia regionale per i pagamenti in Agricoltura della Campania (AGEAC);
- DGR n. 594 del 18/11/2022: Agenzia regionale per i pagamenti in agricoltura della Campania (AGEAC) - Determinazioni;
- DGR n. 614 del 22/11/2022: Agenzia per i pagamenti in agricoltura della regione Campania (AGEAC)- approvazione dotazione organica;
- DRD n. 33 del 31 gennaio 2023 – approvazione del documento “*Complemento regionale di Sviluppo Rurale (CSR) Regione Campania 2023 – 2027*”.

Documentazione istitutiva dell'AGEAC

- Legge Regionale n. 3 del 21 maggio 2021 – istituzione dell'Agenzia regionale per i pagamenti in agricoltura della Campania (AGEAC), quale ente strumentale, dotato di autonomia regolamentare amministrativa, organizzativa, contabile e patrimoniale;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 413 del 28 settembre 2021 – approvazione dello Statuto di AGEAC;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 446 del 12 ottobre 2021 – ai sensi dell'art. 2 della Legge regionale n. 3 del 21 maggio 2021, demando al Presidente della Giunta Regionale la nomina di un Commissario Straordinario per l'Organismo Pagatore Regionale AGEAC, al fine di assicurare gli adempimenti necessari alla operatività di AGEAC nelle more della nomina del Direttore dell'Agenzia;
- Regolamento regionale del 12/10/2022 n. 10 – “*Regolamento regionale di organizzazione e funzionamento in materia di risorse umane, strumentali e finanziarie, di ordinamento contabile e di procedure di pagamento dell'Agenzia regionale per i pagamenti in agricoltura della Campania (AGEAC)*”;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 614 del 22 novembre 2022 – approvazione dotazione organica dell'Agenzia regionale per i pagamenti in agricoltura della Campania (AGEAC);
- Legge regionale n. 18 del 29/12/2022 – l'articolo 64, comma 9 della Legge regionale n. 18 del 29/12/2022 (Legge di stabilità 2023) introduce la modifica alla Legge regionale n. 3 del 21/05/2021 (Legge istitutiva di AGEAC).

Determine del Commissario straordinario dell'AGEAC

- Determina n. 01 del 23/09/2022 – approvazione dotazione organica AGEAC;
- Determina n. 03 del 04/11/2022 - adozione della documentazione necessaria da allegare all'istanza di riconoscimento come organismo pagatore regionale;
- Determina n. 09 del 09/11/2022 – adozione in via definitiva del “*Regolamento interno di organizzazione e funzionamento dell'Agenzia regionale per i pagamenti in agricoltura della Campania (AGEAC)*”, unitamente alla “*Struttura organizzativa*” e alle “*Declaratorie delle competenze*”;
- Determina n. 15 del 21/12/2022 - aggiornamento della documentazione approvata e adottata con determina n. 03 del 04/11/2022 e determina n. 09 del 09/11/2022 dal Commissario Straordinario di AGEAC.

GLOSSARIO E DEFINIZIONI

- **AgEA:** Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, con funzione di Organismo Pagatore (OP), nonché di Organismo di Coordinamento degli Organismi Pagatori.
- **Agricoltore:** ai sensi del Regolamento (UE) 2021/2115 una persona fisica o giuridica o un gruppo di persone fisiche o giuridiche, indipendentemente dalla personalità giuridica conferita dal diritto nazionale a detto gruppo e ai suoi membri, la cui azienda è situata nel territorio italiano e che esercita un'attività agricola.
- **Agricoltore in attività:** sono considerati agricoltori in attività gli agricoltori (i soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), del Decreto Ministeriale MASAF n. 660087 del 23 dicembre 2022), e come fissato da circolare di AGEA Coordinamento n.0012874 del 22 dicembre 2023 che svolgono un livello minimo di attività agricola, consistente in almeno una pratica colturale annuale per il mantenimento delle superfici agricole o un'attività per il conseguimento della produzione agricola, e che, al momento della presentazione della domanda di aiuto e fino al termine dell'anno o, se successiva, fino alla scadenza degli impegni assunti in relazione all'intervento richiesto, sono in possesso di uno dei requisiti del succitato articolo; si intendono **soggetti che non sono agricoltori** in attività le persone fisiche o giuridiche che detengono superfici agricole che sono principalmente superfici mantenute naturalmente in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione e che non svolgono su tali superfici l'attività minima di cui all'articolo 4 del Decreto Ministeriale MASAF n.660087 del 23 dicembre 2022.
- **Allerta tempestiva o allerta precoce:** la notifica di un'inadempienza di importanza minore al beneficiario che contiene l'obbligo di adottare misure correttive.
- **Altra dichiarazione:** qualsiasi dichiarazione o documento, diverso dalle domande di sostegno o di pagamento, che è stato presentato o conservato da un beneficiario o da terzi allo scopo di ottemperare ai requisiti specifici di alcuni interventi per lo sviluppo rurale.
- **Appezamento:** superficie contigua, coltivata da un agricoltore, occupata da un'unica destinazione produttiva. Tale destinazione viene definita dalla destinazione produttiva propriamente detta e dall'uso, ove presente. Le diverse varietà di un medesimo prodotto sono ricomprese, invece, all'interno del medesimo appezzamento. L'appezzamento deve essere individuato tramite i riferimenti catastali di almeno una delle particelle catastali che lo compongono.
- **Applicabilità:** condizione o caratteristica aziendale che rende obbligatorio per il beneficiario stesso il rispetto di un impegno di condizionalità (CGO o BCAA).
- **Attività agricola:** Ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento (UE) 2021/2115, l'attività agricola è riconducibile almeno ad una delle seguenti attività:
 - a) produzione di prodotti agricoli che comprende azioni quali l'allevamento di animali o la coltivazione, anche mediante paludicoltura, ove per prodotti agricoli si intendono quelli elencati nell'allegato I TFUE, ad eccezione dei prodotti della pesca, come pure la produzione di cotone e il bosco ceduo a rotazione rapida. Il PSP specifica che è considerata attività di produzione qualsiasi pratica agronomica o di allevamento svolta nel rispetto delle norme di condizionalità e idonea ad ottenere il raccolto o le produzioni zootecniche.
 - b) mantenimento della superficie agricola in uno stato che la rende idonea al pascolo o alla coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso ai metodi e ai macchinari agricoli consueti. Il PSP specifica al paragrafo 4.1.1.2 le condizioni per il mantenimento della superficie agricola in relazione ai seminativi, alle colture permanenti e ai prati permanenti.
- **Attività agricola minima:** l'attività agricola minima consiste nello svolgimento da parte dell'agricoltore di almeno una pratica colturale annuale per il mantenimento delle superfici agricole o per il conseguimento della produzione agricola (Cfr. articolo 4 Decreto Ministeriale MASAF n. 660087 del 23 dicembre 2022).

- **Auditor (o Internal Auditor):** funzionari operanti nell'Unità Organizzativa di Internal Audit e incaricati dello svolgimento degli interventi di audit.
- **AdGN:** Autorità di Gestione Nazionale dello Sviluppo Rurale FEASR.
- **Autorità di Gestione Regionali (AdGR):** Sono rappresentate da ciascuna delle 19 Regioni e delle 2 Province autonome italiane. Organismi responsabili dell'efficace, efficiente e corretta gestione ed attuazione degli interventi nazionali con elementi regionali e di quelli di carattere esclusivamente regionale. Per tali interventi assicurano, in via diretta o in concorrenza con l'AdGN, le funzioni richieste dall'articolo 123, paragrafo 2 del Regolamento (UE) 2021/2115.
- **API (Application Programming Interface):** (interfaccia di programmazione dell'applicazione) è un'interfaccia che collega diversi programmi per standardizzare la trasmissione dei dati e lo scambio di istruzioni tra le parti del programma.
- **APR:** Annual Performance Report.
- **Azienda:** l'insieme di tutte le unità di produzione e tutte le superfici gestite dal beneficiario definito alla lettera i), situate all'interno del territorio italiano.
- **Azione correttiva:** azione di natura agronomica, ambientale o sanitaria, strutturale o amministrativa, che ha come obiettivo il ripristino delle condizioni precedenti all'infrazione oppure l'eliminazione degli effetti negativi dell'infrazione stessa, eseguita dall'agricoltore a correzione di un'inadempienza di importanza minore. Se eseguita correttamente e nei tempi previsti, l'azione correttiva annulla gli effetti della riduzione corrispondente all'inadempienza.
- **Bando:** atto con cui la Giunta regionale o il Gruppo di azione locale indice l'apertura dei termini per la presentazione delle domande di sostegno per partecipare a un regime di sostegno di un intervento così come definito nella programmazione 2023-2027. Il bando indica i criteri di ammissibilità, gli impegni, i criteri di selezione, i fondi disponibili (FEASR o aiuti aggiuntivi regionali), le percentuali di contribuzioni, le scadenze, i vincoli e le limitazioni.
- **BCAA:** Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2021/2115.
- **BDE:** Banca Dati Nazionale dell'Anagrafe degli Equidi.
- **BDN (Banca Dati Nazionale dell'Anagrafe Zootecnica):** Le elaborazioni statistiche sul Patrimonio Zootecnico riguardano i dati registrati nella Banca Dati Nazionale dell'Anagrafe Zootecnica (BDN) in riferimento alle diverse specie animali. La BDN è istituita dal Ministero della Salute presso il CSN dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale "G. Caporale" di Teramo.
- **Banca Dati Nazionale unica per la documentazione Antimafia (BDNA):** La Banca dati nazionale unica per la documentazione antimafia (BDNA), istituita presso il Dipartimento per l'amministrazione generale, per le Politiche del personale dell'amministrazione civile e per le Risorse strumentali e finanziarie, è stata realizzata per accelerare il rilascio delle comunicazioni e informazioni antimafia liberatorie in modalità automatica ad amministrazioni pubbliche, enti pubblici ed aziende vigilate dallo Stato. La BDNA, che dispone di collegamenti con altre banche dati, è disciplinata dal decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n.193 del 30 ottobre 2014 che individua le modalità di funzionamento, accesso e consultazione.
- **Beneficiario:** ai sensi dell'art. 3 del Regolamento (UE) 2021/2115 si intende beneficiario: a) un organismo di diritto pubblico o privato, un soggetto dotato o meno di personalità giuridica, una persona fisica o un gruppo di persone fisiche o giuridiche, responsabile dell'avvio o dell'avvio e dell'attuazione delle operazioni; b) nel contesto dei regimi di aiuti di Stato, l'impresa che riceve l'aiuto; c) nel contesto degli strumenti finanziari, l'organismo che attua il fondo di partecipazione o, in assenza di un fondo di partecipazione, l'organismo che attua il fondo specifico o, se l'autorità di gestione di cui all'articolo 123 («autorità di gestione») gestisce lo strumento finanziario, l'autorità di gestione.

- **Bosco ceduo a rotazione rapida:** le superfici coltivate a pioppi, salici, eucalipti, robinie, paulownia, ontani, olmi, platani, con una densità di almeno 1.100 piante ad ettaro, le cui ceppaie rimangono nel terreno dopo la ceduazione, con i nuovi polloni che si sviluppano nella stagione successiva e con un turno di taglio non superiore ad otto anni. L'eventuale inclusione delle essenze arboree nell'elenco delle specie esotiche invasive, di cui al regolamento (UE) 1143/2014, determina l'inammissibilità della relativa superficie con effetto dall'anno di domanda successivo.
- **CAA:** Centro di assistenza agricola. Che hanno la delega dei compiti di istruttoria dei fascicoli aziendali delle imprese agricole, oltre che di presentazione e istruttoria delle domande che le medesime aziende presentano, a vario titolo, per l'accesso a specifiche misure di sostegno comunitario all'agricoltura.
- **Campione estratto:** è un gruppo di unità statistiche, ovvero un sottoinsieme opportunamente estratto dall'intera popolazione o universo, dal quale trarre, con margini di errori contenuti, indicazioni sulle caratteristiche dell'intera popolazione. Nel presente manuale il termine campione è riferito principalmente ad un campione di fascicoli, ma può indicare anche un insieme di beneficiari o di pratiche istruttorie selezionati per i controlli di II livello.
- **CCE:** Corte dei Conti Europea.
- **CE:** Commissione Europea.
- **Cessione:** qualsiasi tipo di transazione in virtù della quale l'azienda o parte di essa cessa di essere a disposizione del cedente.
- **CCIAA:** Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
- **Check-list:** è un documento di governance delle attività di controllo che contiene tutti gli specifici controlli da effettuare al fine di assicurare la corretta esecuzione di complesse procedure di controllo.
- **CIG:** Codice Identificativo di Gara.
- **CMR:** Comitato di monitoraggio regionale.
- **Condizionalità:** Una serie di impegni derivanti da norme in materia ambientale, di sicurezza alimentare, di salute animale e vegetale, di benessere degli animali e di buone condizioni agronomiche e ambientali.
- **Codice Unico di Progetto (CUP):** codice che identifica un progetto d'investimento pubblico ed è lo strumento cardine per il funzionamento del Sistema di Monitoraggio degli Investimenti Pubblici (MIP). La sua richiesta è obbligatoria per tutta la "spesa per lo sviluppo", inclusi i progetti realizzati utilizzando risorse provenienti da bilanci di enti pubblici o di società partecipate, direttamente o indirettamente, da capitale pubblico e quelli realizzati con operazioni di finanza di progetto, "pura" o "assistita", o comunque che coinvolgono il patrimonio pubblico, anche se realizzati con risorse private. Il CUP è riportato nella decisione di finanziamento.
- **Criteri di ammissibilità:** i criteri di ammissibilità sono quei criteri in possesso del soggetto che presenta la domanda di sostegno o collegati all'operazione, che consentono di accedere agli interventi previsti dal Piano Strategico PAC (PSP).
- **Criteri di selezione:** i criteri di selezione sono utilizzati per individuare le operazioni con maggior capacità di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di intervento e, di conseguenza, a un miglior utilizzo delle risorse finanziarie rispetto alle priorità dell'Unione Europea. I principi sono fissati all'interno delle schede di ciascun intervento del Complemento per lo sviluppo rurale del piano strategico PAC 2023-2027 della regione (CSR). I bandi riportano in dettaglio i criteri di selezione, i punteggi a ciascuno di essi correlati e le modalità di assegnazione.
- **Criterio di Gestione Obbligatorio (CGO):** L'elenco di tali criteri è compreso nell'Allegato III del Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e nell'allegato 1 del Decreto Ministeriale "Disciplina del regime di condizionalità" in fase di pubblicazione.
- **CSR 2023-2027:** Complemento regionale di Sviluppo Rurale 2023-2027.

- **CUAA (Codice Unico di Identificazione delle Aziende Agricole):** Codice univoco corrispondente al codice fiscale dell'azienda che viene verificato/validato sulla base delle informazioni ottenute attraverso dei servizi di colloquio, operativi nel Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), con l'Agenzia delle Entrate.
- **D/PO:** Funzionario di categoria D in possesso di Posizione Organizzativa.
- **DAR:** Domanda di accesso alla riserva nazionale. La domanda per la richiesta di assegnazione dei titoli all'aiuto;
- **DAT:** Domanda di prima assegnazione dei titoli. La domanda di assegnazione dei titoli all'aiuto;
- **Domanda di Sostegno (DdS):** Domanda per la concessione del sostegno o per la partecipazione ad un determinato regime di aiuto in materia di Sviluppo Rurale.
- **Domanda di pagamento (DdP):** Domanda presentata da un Beneficiario titolare di Domanda di Sostegno ammissibile al fine di ottenere il pagamento. Gli interventi a superficie e a capo prevedono la presentazione di una domanda annuale, che può essere Domanda di Sostegno / Pagamento, ovvero solo Domanda di Pagamento.
- **DU:** Domanda Unica.
- **Durata di una infrazione:** dipendente in particolare dal lasso di tempo nel corso del quale ne perdura l'effetto e dalla possibilità di eliminarne l'effetto con mezzi ragionevoli.
- **Elenco di autorizzazione alla liquidazione:** elenco costituito dall'AdG con il quale si autorizza la liquidazione degli aiuti ivi indicati e si trasmettono all'Organismo pagatore gli elementi necessari al fine di provvedere alla liquidazione dell'anticipazione, dell'acconto o del saldo dell'aiuto spettante ai beneficiari inseriti in elenco.
- **Errore palese:** errore commesso in buona fede dal beneficiario riconosciuto dall'autorità competente sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare.
- **Erba o altre piante erbacee da foraggio:** tutte le piante erbacee tradizionalmente presenti nei pascoli naturali o solitamente comprese nei miscugli di sementi per pascoli o prati, utilizzati o meno per il pascolo degli animali.
- **Fascicolo aziendale (FA):** Fascicolo aziendale elettronico o cartaceo. Il fascicolo aziendale è la base del sistema di presentazione delle domande di aiuto di riferimento per il FEAGA e il FEASR, con riferimento al sistema di identificazione dei beneficiari. Il fascicolo contiene le informazioni costituenti il patrimonio produttivo dell'azienda agricola reso in forma dichiarativa e sottoscritto dall'agricoltore:
 - a. Composizione strutturale;
 - b. Piano di coltivazione;
 - c. Composizione zootecnica;
 - d. Composizione dei beni immateriali;
 - e. Adesioni ad organismi associativi;
 - f. Iscrizione ad altri registri ed elenchi compresi i sistemi volontari di controllo funzionali all'ottenimento delle certificazioni.
- **Fascicolo della domanda:** contiene tutta la documentazione a supporto delle domande di aiuto ed è costituito per ogni domanda presentata per tramite dei CAA o presso lo Sportello unico agricolo competente per territorio.
- **Fasce tampone:** per quanto attiene all'applicazione della BCAA 4, si hanno le seguenti definizioni:
 - g. **Fascia tampone:** porzione di terreno adiacente ai corsi d'acqua, dove vige il divieto di fertilizzazione;
 - h. **Fascia inerbita:** fascia stabilmente inerbita spontanea o seminata di larghezza pari a 3 metri, se non diversamente stabilito, adiacente ai corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali e che può ricomprendere anche specie arboree o arbustive qualora presenti;

- i. **Sponda:** alveo di scorrimento non sommerso;
- j. **Alveo inciso:** porzione della regione fluviale associata a un corso d'acqua compresa tra le sponde dello stesso, sede normalmente del deflusso di portate inferiori alle piene esondanti;
- k. **Ciglio di sponda:** il punto della sponda dell'alveo inciso (o alveo attivo) a quota più elevata;
- l. **Argine:** rilevato di diverse tipologie costruttive, generalmente in terra, che serve a contenere le acque al fine di impedire che esse dilagino nei terreni circostanti più bassi;

L'ambito di applicazione riguarda tutte le superfici agricole, come definite nel Piano Strategico della PAC ai sensi dell'articolo 4.3 del Regolamento (UE) 2021/2115.

- **FEAGA:** Fondo Europeo Agricolo di Garanzia.
- **FEASR:** Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Il sostegno del FEASR è volto alla realizzazione degli obiettivi dello sviluppo rurale perseguiti attraverso le priorità dell'Unione.
- **Gruppo di Azione Locale (GAL):** un partenariato pubblico - privato che elabora e realizza una strategia di sviluppo locale, attraverso l'approccio Leader, in un ambito territoriale designato.
- **Giovane agricoltore:** si considera giovane agricoltore il soggetto di cui all'articolo 5, del Decreto Ministeriale MASAF n. 660087 del 23 dicembre 2022, e come fissato da circolare AGEA Coordinamento n.0099290 del 20 dicembre 2018 la persona fisica che possiede i seguenti requisiti: a) un limite massimo di età compreso tra 35 e 40 anni; b) le condizioni per essere «capo dell'azienda»; c) gli adeguati requisiti di formazione o le competenze richiesti, quali determinati dagli Stati membri.
- **GIS:** sistema di informazione geografica. Le tecniche del sistema informatizzato di informazione geografica di cui all'articolo 68 del regolamento (CE) 2021/2116, che associa e riferisce dati qualitativi e/o quantitativi a punti del territorio, nell'ambito del Sistema integrato di gestione e controllo (SIGC).
- **Gravità dell'infrazione:** che dipende in particolare dalla rilevanza delle conseguenze dell'infrazione medesima alla luce degli obiettivi del criterio o della norma in questione.
- **ICO:** acronimo, in uso nel sistema VCM, di impegni-criteri-obblighi ai quali il beneficiario deve rispondere o conformarsi per ottenere l'aiuto.
- **Impegni:** gli impegni rappresentano gli obblighi che il beneficiario deve attuare o mantenere per ricevere il pagamento dell'aiuto. Gli impegni si distinguono in impegni essenziali, il cui mancato rispetto comporta la decadenza dall'aiuto e l'eventuale recupero delle somme erogate ed accessori, il cui mancato rispetto comporta una riduzione dell'aiuto concesso e in taluni casi, la decadenza e il recupero delle somme erogate.
- **Impegno di ripristino:** intervento obbligatorio eseguito dall'agricoltore a correzione di un'inadempienza.
- **Inosservanza:** il mancato rispetto di uno o più requisiti relativi alla Condizionalità. I termini: "Infrazione", "Violazione" e "Non conformità" si considerano sinonimi.
- **Intenzionalità:** alle infrazioni rilevate si attribuisce carattere di intenzionalità quando:
 - a) siano rilevate, per un determinato CGO o BCAA, successivamente ad una precedente reiterazione, nei casi in cui l'agricoltore abbia già ricevuto un'ammonizione ai sensi di quanto disposto dall'articolo 39.4 del Regolamento (UE) 640/2014;
 - b) gli indici di verifica superino i limiti fissati per alcuni CGO o BCAA;
 - c) il carattere di intenzionalità sia attribuito direttamente dagli Enti di controllo specializzati, nel corso dei controlli previsti per l'osservanza dei requisiti di condizionalità.
- **Interventi di sviluppo rurale:** Gli interventi di sviluppo rurale consistono in strumenti di sostegno e incentivazione delle politiche agricole messi in campo da ogni Paese, e previsti per entrambe le pilastri finanziati dal FEASR, che concorrono al raggiungimento degli obiettivi della Politica Agricola Comune 2023-27.
- **Interventi non a superficie:** gli Interventi previsti dal Programma che prevedono un investimento materiale o immateriale da parte del beneficiario (per la definizione puntuale si rimanda agli indirizzi procedurali regionali).

- **Irregolarità:** qualsiasi violazione di una disposizione del diritto comunitario, derivante da un'azione o un'omissione di un operatore economico, che abbia o possa avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio generale delle Comunità europee mediante l'imputazione di spese indebite al bilancio generale.
- **Isola aziendale:** Insieme delle particelle catastali contigue condotte da una medesima azienda, nell'ambito di un singolo comune, e non condivise con altre aziende campionesi; le particelle catastali condivise tra più aziende campionesi formano sempre delle isole aziendali autonome.
- **Mandato:** è un istituto giuridico in forza del quale un soggetto detto mandatario assume una obbligazione di compiere uno o più atti giuridici per conto di un altro soggetto detto mandante.
- **Mantenimento della superficie in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione:** il mantenimento della superficie agricola in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione, mediante lo svolgimento, da parte dell'agricoltore, di almeno una pratica colturale ordinaria all'anno che, nel rispetto dei criteri di condizionalità, assicuri l'accessibilità della stessa superficie, rispettivamente per il pascolamento o per lo svolgimento delle operazioni colturali ordinarie, senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso ai metodi e ai macchinari agricoli ordinari (Cfr. articolo 3, paragrafo 1, lettera c), punto 2 del Decreto Ministeriale MASAF n. 660087 del 23 dicembre 2022).
- **Materiale geografico:** mappe o altri documenti utilizzati per comunicare il contenuto del SIG tra coloro che presentano una domanda di aiuto e gli Stati membri.
- **MASAAF (già MIPAAF):** Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste.
- **Negligenza:** tutte le inadempienze ad uno o più impegni di condizionalità a cui non sia attribuito carattere di intenzionalità sono considerate come commesse per negligenza.
- **Norma (BCAA):** L'elenco di tali norme è compreso nell'Allegato III del Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e nell'allegato 1 del Decreto Ministeriale "Disciplina del regime di condizionalità" in fase di pubblicazione.
- **Nuovo agricoltore:** si considera nuovo agricoltore il soggetto di cui all'articolo 6 del Decreto Ministeriale MASAF n. 660087 del 23 dicembre 2022, e che ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2021/2115: a) inizia l'attività agricola in qualità di capo azienda nell'anno civile 2021, o in qualsiasi anno successivo, e che presenta domanda nell'ambito del regime di pagamento di base di cui al regolamento (UE) n. 1307/2013 o del sostegno al reddito di base per la sostenibilità di cui al regolamento (UE) 2021/2115 non oltre due anni dopo l'anno civile nel quale ha iniziato a esercitare l'attività agricola; b) ha un'età compresa tra 41 anni e 60 anni compiuti nell'anno della presentazione della domanda di cui alla lettera a). In caso di domanda presentata da una persona giuridica, l'età è riferita al rappresentante legale che sottoscrive la medesima domanda; c) è in possesso di adeguati requisiti di istruzione e competenza, riferiti alla persona fisica, in caso di impresa individuale, o al rappresentante legale che sottoscrive la domanda di cui alla lettera a), in caso di società, attestati dal possesso di almeno uno dei seguenti titoli di studio-esperienza lavorativa:
 - 1) titolo universitario a indirizzo agricolo, forestale, veterinario, o titolo di scuola secondaria di secondo grado a indirizzo agricolo, di cui all'allegato VI, facente parte integrante del presente decreto, ed equipollenti. Le eventuali modifiche dell'allegato VI sono apportate con decreto del Direttore generale delle politiche internazionali e dell'Unione europea; 2) titolo di scuola secondaria di secondo grado non agricolo e attestato di frequenza ad almeno un corso di formazione di almeno 150 ore, con superamento dell'esame finale su tematiche riferibili al settore agroalimentare, ambientale o della dimensione sociale, tenuto da enti accreditati dalle Regioni o Province autonome.
- **Organismo di controllo specializzato:** ogni competente autorità nazionale di controllo di cui alle modalità di applicazione del Regolamento (UE) 2021/2116 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo («sistema integrato»), responsabile dello svolgimento del controllo e delle verifiche relative ai regolamenti o alle direttive cui fanno riferimento i CGO e le BCAA in linea con la normativa vigente.

- **Organismo di Coordinamento (AGEA Coordinamento):** ai sensi dell'articolo 10 del Regolamento (UE) 2021/2116, è il soggetto responsabile del coordinamento degli Organismi Pagatori. Provvede, tra l'altro alla raccolta ed alla trasmissione delle informazioni da fornire alla Commissione europea, nonché alla fornitura alla Commissione europea della Relazione Annuale sull'Efficacia dell'Attuazione (RAEA);
- **Organismo Pagatore Regionale (OPR):** Gli organismi pagatori sono servizi od organismi degli Stati membri e, ove applicabile, delle loro regioni, incaricati di gestire e controllare le spese di cui all'articolo 5, paragrafo 2, e all'articolo 6 del Regolamento (UE) 2021/2116 e che dispongono di un'organizzazione amministrativa e di un sistema di controllo interno che offra garanzie sufficienti in ordine alla legittimità, regolarità e corretta contabilizzazione dei pagamenti. Fatta eccezione per l'esecuzione dei pagamenti, gli organismi pagatori possono delegare l'esecuzione dei compiti di cui al primo comma.
- **Ortofoto digitale:** rappresenta l'immagine del territorio e costituisce la fonte oggettiva di riscontro dei dati contenuti nelle domande di aiuto presentate dalle aziende agricole per i settori di intervento. Le ortofoto digitali sono acquisite con cadenza triennale (1/3 del territorio per ciascun anno), provenienti dalle riprese aeree o satellitari del territorio che consente di acquisire i dati qualitativi e quantitativi, articolati in parcelle agricole e rappresentati su un sistema di informazione geografica territoriale (GIS).
- **OC:** Organismo di certificazione.
- **OCM:** Organizzazione Comune di Mercato.
- **OD:** Organismo Delegato.
- **OI:** Organismo Intermedio.
- **OPAC:** Organismo pagatore acquirente.
- **OPEC:** Organismo pagatore cedente.
- **PAC:** Politica Agricola Comune.
- **Pagamento ammesso:** contributo, premio, indennità o aiuto concesso al beneficiario e che è stato o sarà erogato al beneficiario stesso in base alle domande di pagamento che ha presentato in anni precedenti, o che ha presentato o presenterà nel corso dell'anno civile dell'accertamento.
- **Parcella agricola:** è l'unità elementare del Sistema di identificazione delle parcelle agricole (SIPA), univocamente identificata e costituita da una superficie agricola geometricamente delimitata, caratterizzata dalla copertura omogenea del terreno rispetto ad una classificazione di riferimento, rilevata con modalità oggettive.
- **Parcella di riferimento:** superficie geograficamente delimitata avente un'identificazione unica basata sul SIG nel sistema di identificazione nazionale di cui all'articolo 68 del regolamento (UE) 2021/2116.
- **Particella:** è una porzione di un immobile o di un terreno di proprietà di uno stesso soggetto o società. Chiamata anche mappale o numero di mappa, è una unità di terreno continua fisicamente, con lo stesso proprietario, stessa qualità e classe di coltura e sistemata nello stesso comune.
- **PD:** Pagamento Diretto.
- **PMEF:** Quadro per il monitoraggio e la valutazione della performance.
- **PMI:** le microimprese, le piccole imprese o le medie imprese quali definite nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea.
- **PO:** Posizione Organizzativa di un funzionario.
- **Popolazione totale dei fascicoli:** è l'insieme di tutti i fascicoli aziendali attivi gestiti dai CAA, che abbiano avuto almeno una validazione nel corso dell'anno.
- **Portata dell'infrazione:** determinata tenendo conto in particolare dell'impatto dell'infrazione stessa, che può essere limitato all'azienda oppure più ampio.
- **Prato permanente e pascolo permanente, congiuntamente denominati prato permanente:** terreno

utilizzato per la coltivazione di erba o di altre piante erbacee da foraggio, naturali (spontanee) o coltivate (seminate) e non compreso nella rotazione delle colture dell'azienda né arato da cinque anni o più. Comprende altre specie, arbustive o arboree, le cui fronde possono essere utilizzate per l'alimentazione animale o direttamente pascolate, purché l'erba e le altre piante erbacee da foraggio restino predominanti.

- **Prodotti agricoli:** la produzione di prodotti agricoli di cui all'allegato I del TFUE, ad eccezione dei prodotti della pesca, comprese le azioni di coltivazione, anche mediante la paludicoltura per la produzione di prodotti non inclusi nell'allegato I del TFUE, di raccolta, di mungitura, di allevamento, di pascolo e di custodia degli animali per fini agricoli, nonché la coltivazione del bosco ceduo a rotazione rapida e del cotone. È considerata attività di produzione qualsiasi pratica agronomica o di allevamento idonea ad ottenere il raccolto o le produzioni zootecniche.
- **Prodotti fitosanitari:** Le sostanze attive e i preparati contenenti una o più sostanze attive, presentati nella forma in cui sono forniti all'utilizzatore e destinati a: i) proteggere i vegetali o i prodotti vegetali da tutti gli organismi nocivi alle piante e ai prodotti vegetali, o a prevenirne l'azione; ii) favorire o regolare i processi vitali dei vegetali, con esclusione dei fertilizzanti; iii) conservare i prodotti vegetali, con esclusione dei conservanti disciplinati da particolari disposizioni; iv) eliminare le piante indesiderate; v) eliminare parti di vegetali, frenare o evitare un loro indesiderato accrescimento.
- **Provvedimento di concessione:** provvedimento mediante il quale il Dirigente della Struttura regionale competente determina e comunica al beneficiario l'ammissione al finanziamento, a valere sulla programmazione, dell'operazione proposta, l'importo dell'aiuto spettante, il CUP, gli obblighi, gli impegni e le eventuali prescrizioni tecniche fissate per la realizzazione dell'operazione nonché le tempistiche previste per la sua conclusione.
- **PSN o PSP 2023-2027:** Piano Strategico nazionale della PAC 2023-2027.
- **PSR 2014-2022:** Programma di Sviluppo Rurale 2014-2022.
- **PUA:** Piano di Utilizzazione Agronomica degli effluenti.
- **Refresh:** determinazione dell'occupazione del suolo di appezzamenti omogenei, delimitati da confini fisici ed indipendentemente dal reticolo catastale, svolta attraverso la fotointerpretazione di nuove ortofotografie aeree.
- **Registro dei trattamenti:** modulo aziendale che riporti cronologicamente l'elenco dei trattamenti eseguiti sulle diverse colture, oppure, in alternativa, una serie di moduli distinti, relativi ciascuno ad una singola coltura agraria.
- **Reiterazione (Ripetizione):** di un'inadempienza si intende l'inadempienza ad uno stesso criterio o norma accertata più di una volta in tre anni civili consecutivi, purché il beneficiario sia stato informato di un'inadempienza anteriore e, se del caso, abbia avuto l'opportunità di adottare i provvedimenti necessari per porre termine a tale precedente situazione di inadempienza.
- **RNT:** Registro Nazionale Titoli.
- **Sanzione:** le sanzioni amministrative si applicano qualora sia stata accertata un'inosservanza e sono calcolate in modo da essere effettive, proporzionate e dissuasive. Ai fini del calcolo per l'applicazione delle stesse, si tiene conto della "gravità", "portata", "durata" o "ripetizione", nonché dell'intenzionalità dell'inosservanza constatata:
 - a) la "gravità" di un'infrazione dipende in particolare dall'importanza delle conseguenze dell'infrazione stessa, tenuto conto delle finalità del requisito o della norma in questione;
 - b) la "portata" di una non conformità è determinata tenendo conto, in particolare, se la non conformità ha un impatto di vasta portata o se è limitata all'azienda stessa;
 - c) la "durata" riguarda il carattere di "permanenza" di un'infrazione e dipende, in particolare, dall'ampiezza temporale dell'effetto o dalla possibilità di porre fine a tale effetto con mezzi ragionevoli;
 - d) la "ripetizione" dell'inosservanza, ricorre qualora l'inosservanza di uno stesso requisito o di una stessa norma sia stata accertata più di una volta nell'arco di un periodo di tre anni civili consecutivi, a

condizione che il beneficiario sia stato informato di precedenti inosservanze e, se del caso, abbia avuto la possibilità di adottare le misure necessarie per porre rimedio a tale precedente inosservanza;

- **Settore di condizionalità:** insieme dei CGO e delle BCAA da rispettare riferito a:
 - a) Clima e ambiente;
 - b) Cambiamenti climatici (mitigazione e adattamento);
 - c) Acqua;
 - d) Suolo (protezione e qualità);
 - e) Biodiversità e paesaggio (protezione e qualità);
 - f) Salute pubblica e salute delle piante;
 - g) Sicurezza alimentare;
 - h) Prodotti fitosanitari;
 - i) Benessere degli animali.
- **SIAN:** Sistema informativo agricolo nazionale.
- **SIGC (Sistema Integrato di Gestione e Controllo):** il SIGC è istituito ed è operativo in ogni Stato membro e si applica agli interventi basati sulle superfici e sugli animali elencati nel titolo III, capi II e IV del Regolamento (UE) 2021/2115, e alle misure di cui al capo IV del Regolamento (UE) 228/2013 e al capo IV del Regolamento (UE) 229/2013. Nella misura necessaria, si ricorre al SIGC anche per la gestione e il controllo della condizionalità e degli interventi nel settore vitivinicolo di cui al titolo III del Regolamento (UE) 2021/2115.
- **SIPA:** Sistema di identificazione delle parcelle agricole (SIPA = and Parcel Identification System (LPIS) di cui all'articolo 70 del regolamento (UE) n. 1306/2014 funziona a livello di parcella di riferimento, permette la misurazione standardizzata e l'identificazione unica delle parcelle agricole in tutto lo Stato membro interessato. Una parcella di riferimento contiene un'unità fondiaria che rappresenta una superficie agricola quale definita dalla normativa vigente. Ove opportuno, essa comprende inoltre le superfici e i terreni agricoli individuati a norma di regolamento vigente. Gli Stati membri delimitano la parcella di riferimento in modo da garantire che essa sia misurabile, che consenta la localizzazione univoca e inequivocabile di ciascuna parcella agricola dichiarata annualmente e che, in linea di principio, sia stabile nel tempo.
- **Sistemi agroforestali per le colture permanenti:** sistemi in cui, in consociazione alle colture permanenti, sono presenti specie arboree e arbustive di interesse forestale coltivate in sesti d'impianto regolari con una densità non superiore a 250 piante ad ettaro e comunque in numero inferiore al numero di piante della coltura agraria e ferma restando la necessità di garantire la sostenibilità dell'uso agricolo della parcella; in tali casi dalla superficie ammissibile non sono sottratte le superfici occupate dalle specie di interesse forestale. Sistemi lineari, in cui le specie arboree e arbustive perenni di interesse forestale, in siepi, barriere frangivento o fasce alberate lungo i bordi dei campi, svolgono una funzione di tutela per gli agro-ecosistemi e di difesa per le colture permanenti. Tali sistemi lineari sono considerati superficie ammissibile solo se insistenti sulla parcella agricola o adiacenti alla parcella agricola, come definito dall'articolo 3, comma 1, lettera i) del D.M. n. 660087 del 23 dicembre 2022.
- **Soggetto Attuatore:** struttura dell'Autorità di Gestione Regionale competente per la presa in carico e la gestione delle Domande di Sostegno e delle Domande di Pagamento.
- **SFC2021** System for Fund Management in the European Union. Sistema elettronico per lo scambio dati tra gli Stati Membri e L'Unione Europea.
- **SMP:** Sistema di Monitoraggio della PAC.
- **SI:** Sistema Informativo.
- **SIAN:** Sistema Informativo Agricolo Regionale Nazionale.

- **SNM:** Sistema di informazione elettronico dell'Organismo di Coordinamento.
- **Successione anticipata:** comprende il consolidamento dell'usufrutto in capo al nudo proprietario e tutti i casi in cui un agricoltore abbia ricevuto a qualsiasi titolo l'azienda o parte dell'azienda precedentemente gestita da altro agricoltore, al quale il primo può succedere per successione legittima.
- **Superficie (aziendale):** ai fini statistici, si definisce:
 - a) **Superficie Agricola Utilizzata (SAU):** L'insieme dei terreni investiti a seminativi, orti familiari, prati permanenti e pascoli, coltivazioni legnose agrarie e castagneti da frutto. Essa costituisce la superficie investita ed effettivamente utilizzata in coltivazioni propriamente agricole. È esclusa la superficie investita a funghi in grotte, sotterranei o appositi edifici;
 - b) **Superficie Agraria non utilizzata:** Insieme dei terreni dell'azienda agricola non utilizzati a scopi agricoli per una qualsiasi ragione (di natura economica, sociale o altra), ma suscettibili di essere utilizzati a scopi agricoli mediante l'intervento di mezzi normalmente disponibili presso un'azienda agricola. Sono esclusi i terreni a riposo;
 - c) **Superficie Totale (SAT):** Area complessiva dei terreni dell'azienda agricola formata dalla Superficie Agricola Utilizzata (SAU), da quella coperta da arboricoltura da legno, dai boschi, dalla superficie agraria non utilizzata, nonché da altra superficie;
 - d) **Altra Superficie:** Aree occupate da fabbricati, cortili, strade poderali, fossi, canali, cave, terre sterili, rocce, parchi, giardini ornamentali, etc. Sono comprese anche le superfici delle grotte, dei sotterranei e degli appositi edifici destinati alla coltivazione dei funghi.
- **Superficie accertata:** la superficie attribuita a seguito dei controlli oggettivi; deriva dalla superficie misurata, dopo l'applicazione della tolleranza tecnica, qualora possibile, e la decurtazione delle tare impostate manualmente.
- **Superficie agricola:** ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento (UE) 2021/2115, la superficie agricola è determinata in modo tale da includere il seminativo, le colture permanenti e il prato permanente, anche quando essi formano sistemi agroforestali su tale superficie:
 - a) **Seminativo:** terreno utilizzato per coltivazioni agricole oppure superficie disponibile per la coltivazione ma tenuta a riposo; inoltre, per la durata dell'impegno, terreno utilizzato per coltivazioni agricole o superficie disponibile per la coltivazione ma tenuta a riposo che sono stati ritirati dalla produzione a norma dell'articolo 31 o dell'articolo 70 del regolamento (UE) 2021/2115 o della norma BCAA 8 indicata nell'allegato III del medesimo regolamento, o degli articoli 22, 23 o 24 del regolamento (CE) 1257/1999, o dell'articolo 39 del regolamento (CE) 1698/2005, o dell'articolo 28 del regolamento (UE) 1305/2013;
 - b) **Colture permanenti:** le colture fuori avvicendamento, con esclusione dei prati permanenti e dei pascoli permanenti, che occupano il terreno per almeno cinque anni e che forniscono raccolti ripetuti, compresi i vivai e il bosco ceduo a rotazione rapida;
 - c) **Prato permanente e pascolo permanente (congiuntamente denominati Prato permanente):** terreno utilizzato per la coltivazione di erba o di altre piante erbacee da foraggio, naturali (spontanee) o coltivate (seminate), e non compreso nella rotazione delle colture dell'azienda da cinque anni o più, e, laddove previsto nel PSP, non arato, non lavorato o non riseminato con specie differenti di erba o di altre piante erbacee da foraggio da cinque anni o più. Può comprendere altre specie, segnatamente arbustive o arboree, che possono essere utilizzate per il pascolo nonché, laddove previsto nel PSP, altre specie, segnatamente arbustive o arboree, che possono essere utilizzate per alimentazione animale, purché l'erba e le altre piante erbacee da foraggio restino predominanti. Inoltre, possono essere considerati prato permanente i seguenti tipi di terreno:
 - i terreni occupati da una qualsiasi delle specie di cui al presente punto e utilizzati nell'ambito delle pratiche locali tradizionali, qualora nelle superfici di pascolo non siano tradizionalmente predominanti erba e altre piante erbacee da foraggio;

- i terreni occupati da una qualsiasi delle specie di cui al presente punto, qualora nelle superfici di pascolo non siano predominanti o siano assenti erba e altre piante erbacee da foraggio.
- **Superficie ammissibile:** la superficie sulla base della quale si corrisponde l'aiuto; deriva dalla superficie determinata diminuita della superficie sanzionata.
- **Superficie determinata:** la superficie dichiarata (domanda non campione) o la superficie accertata (domanda campione), ridotta o confermata in seguito all'applicazione dei controlli amministrativi.
- **Superficie misurata:** la superficie rilevata sul GIS, corrispondente all'area del poligono che delimita uno specifico uso del suolo.
- **Superficie sanzionata:** superficie corrispondente alle sanzioni applicate a seguito di irregolarità rilevate; (superficie determinata = superficie ammissibile + superficie sanzionata).
- **Superficie sensibile:** nell'ambito del calcolo del parametro di portata delle infrazioni con implicazioni territoriali (BCAA, alcuni CGO) è la superficie, intesa come "uso *del suolo*", su cui è applicabile la Norma o il Criterio oggetto di infrazione relativa alle particelle catastali facenti parte della consistenza territoriale aziendale.
- **TR:** Trascinamenti.
- **UBA (Unità di Bovino Adulto):** La consistenza degli allevamenti viene determinata attraverso le UBA. Tali unità di misura convenzionale derivano dalla conversione della consistenza media annuale delle singole categorie animali nei relativi coefficienti. Si rappresenta di seguito la tabella di conversione degli animali in UBA, come definito nel PSP.
- **UE:** Unione Europea.
- **UO:** Unità Organizzativa.
- **UTE:** Unità Tecnico Economica.
- **VCM:** Verificabilità e controllabilità di impegni, criteri e obblighi.
- **Vivai:** le seguenti superfici investite a piantine legnose destinate al trapianto, coltivate anche in contenitori, purché questi consentano l'interazione delle radici con il terreno sottostante:
 - a) vivai viticoli e viti madri di portainnesti;
 - b) vivai di alberi da frutto e piante da bacche;
 - c) vivai ornamentali;
 - d) vivai forestali commerciali, compresa la produzione degli alberi di Natale e sempre che sia assicurato lo sfalcio dell'erba tra gli alberi, con esclusione dei vivai forestali situati in foresta e destinati al fabbisogno dell'azienda;
 - e) vivai di alberi e arbusti per giardini, parchi, strade, scarpate (come piante per siepi, rosai ecc.);

1 Premessa

Le disposizioni del presente manuale si inquadrano all'interno delle misure previste dall'art. 59 del Regolamento 2021/2116, per la tutela degli interessi finanziari dell'Unione nell'ambito della PAC, e necessarie a:

- a) garantire la legalità e la correttezza delle operazioni finanziate dai Fondi;
- b) garantire la prevenzione efficace delle frodi, con particolare riferimento ai settori dove il rischio è più elevato, in considerazione dei costi e dei benefici e della proporzionalità degli interventi;
- c) prevenire, rilevare e perseguire le irregolarità e le frodi;
- d) imporre sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive in conformità del diritto dell'Unione o, in sua mancanza, alla normativa nazionale e avviare procedimenti giudiziari a tal fine, se necessario;
- e) recuperare i pagamenti indebiti, maggiorati di interessi, e avviare procedimenti giudiziari a tal fine, se necessario.

Il presente documento definisce le modalità operative e gli adempimenti di competenza dell'AGEAC volti alla corretta gestione delle irregolarità riguardanti le erogazioni comunitarie, nazionali e regionali nonché i procedimenti amministrativi per il recupero di somme non dovute, per l'applicazione di sanzioni, penalità e interessi.

Ai fini del presente manuale, per sanzioni si intendono le riduzioni o esclusioni dei pagamenti previsti dal regolamento (UE) 2021/2115, concessi o da concedere al beneficiario interessato. Come disciplinato dall'art.1 dello Schema di decreto legislativo in attuazione del regolamento (ue) 2021/2116 del parlamento europeo e del consiglio, del 2 dicembre 2021, non si applicano le sanzioni nei seguenti casi:

- a) inosservanza dovuta a un errore dell'Organismo pagatore competente o di altra autorità, ove l'errore non poteva essere ragionevolmente individuato dal beneficiario;
- b) riduzione non superiore a 100 euro;
- c) inosservanza delle condizioni di concessione dell'aiuto dovuta a cause di forza maggiore o a circostanze eccezionali di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2021/2116.

La disciplina in materia di pagamenti irregolari è dettata dagli artt. 56 e 57, del regolamento (UE) n. 2021/2116 che, tra l'altro, stabiliscono che:

- *Gli importi e i relativi interessi recuperati dagli Stati membri in seguito a irregolarità e altri casi di inosservanza, da parte dei beneficiari, delle condizioni degli interventi di cui ai piani strategici della PAC, sono versati agli organismi pagatori che li contabilizzano tra le entrate del FEAGA nel mese in cui le somme sono effettivamente riscosse(art.56).*
- *Se sono rilevate irregolarità o altri casi di inosservanza delle condizioni degli interventi di sviluppo rurale di cui ai piani strategici della PAC da parte dei beneficiari o, per quanto riguarda gli strumenti finanziari, anche da parte dei fondi specifici nell'ambito dei fondi di partecipazione o dei destinatari finali, gli Stati membri applicano rettifiche finanziarie sopprimendo parzialmente o, ove giustificato, integralmente il finanziamento dell'Unione. Gli Stati membri tengono conto della natura e della gravità dell'inosservanza rilevata e dell'entità della perdita finanziaria per il FEASR (art.57). La finalità della norma è la tutela contro gli atti lesivi degli interessi finanziari dell'Unione, da qui discende la necessità di porre in essere iniziative idonee ad accertare l'eventuale sussistenza dell'indebita percezione degli aiuti in tempi coerenti con la normativa comunitaria.*

Il regolamento delegato (UE) 2024/205 della Commissione, del 18 dicembre 2023, che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio con disposizioni specifiche

sulla segnalazione di irregolarità riguardanti il Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento delegato (UE) 2015/1971 della Commissione, determina quali irregolarità, nella accezione prevista dall'art 1, paragrafo 2 del regolamento (CE/ Euratom) n. 2988/95, devono essere segnalate trimestralmente alla Commissione, ai sensi del regolamento n. 2024/206.

Nell'accezione generica di irregolarità possono essere incluse fattispecie di natura diversa: amministrativa, civile e penale (nel caso di frode). Gli adempimenti connessi all'accertamento e comunicazione delle irregolarità, nelle forme e modalità previste dalla regolamentazione comunitaria, debbono essere rigorosamente rispettati ed assolti con la dovuta tempestività.

1.1 Destinatari del manuale

Il Presente manuale è destinato a tutti i componenti della struttura ed è portato a conoscenza degli stessi attraverso una comunicazione interna a cura del responsabile della medesima struttura.

Tale comunicazione viene effettuata entro la giornata lavorativa successiva alla data di approvazione del manuale da parte della Direzione e affari generali di AGEAC. Ciò avviene ogni qualvolta si apportino variazioni al testo.

Ciascun destinatario della comunicazione, sottoscrive la medesima per presa visione. La copia definitiva del manuale è registrata nell'apposita directory del server centrale di AGEAC oltre che pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente per essere da tutti consultabile.

2. Irregolarità

2.1 Definizione di irregolarità

Il Reg. CE – Euratom 2988/95, all’art. 1, paragrafo 2, definisce irregolarità *“qualsiasi violazione di una disposizione del diritto comunitario derivante da un’azione o un’omissione di un operatore economico che abbia o possa avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio generale delle Comunità o ai bilanci da queste gestite, attraverso la diminuzione o la soppressione di entrate provenienti da risorse proprie percepite direttamente per conto delle Comunità, ovvero una spesa indebita”*.

L’irregolarità presuppone dunque:

1) una violazione di una norma comunitaria

tale concetto deve essere inteso in senso ampio: esso comprende quindi non solo le norme adottate in sede comunitaria, ma anche le norme adottate all’interno degli Stati Membri in attuazione delle medesime;

2) l’imputazione di tale violazione ad un operatore economico

in tale definizione vanno considerati tutti i comportamenti materiali, compresi quelli non intenzionali, posti in essere da un beneficiario di contributi pubblici. Dalla normativa comunitaria succedutasi nel tempo, può desumersi la nozione di operatore economico come *qualsiasi soggetto che beneficia di un intervento del FEAGA o del FEASR, ad eccezione degli Stati Membri nell’esercizio delle loro prerogative di diritto pubblico, ovvero che riceve tale sostegno, o che deve versare un’entrata con destinazione specifica ai sensi dell’articolo 45 del Regolamento (UE)2021/2116;*

3) un danno effettivo o potenziale al bilancio comunitario

di conseguenza, non dà luogo ad irregolarità agli effetti del diritto comunitario, la violazione incidente su un contributo finanziato integralmente dallo Stato Membro.

Il danno al bilancio comunitario, o l’idoneità della condotta a provocarlo, è legato alla presentazione di una domanda di contributo: esso, quindi, sarà effettivo o potenziale a seconda che l’erogazione vi sia stata o non vi sia stata.

Nel caso di **danno effettivo**, l’irregolarità dà luogo alla revoca parziale/totale del beneficio con la conseguente iscrizione di una posizione debitoria e con l’applicazione degli interessi.

Nel caso di **danno potenziale**, non essendo stato erogato il beneficio, l’irregolarità determina una riduzione o un’esclusione dal beneficio in fase istruttoria.

Un’irregolarità può dare luogo contemporaneamente ad un danno reale e potenziale: è il caso in cui l’irregolarità abbia ripercussioni, oltre che sul premio richiesto per l’annualità in corso e non ancora erogato (danno potenziale), anche su quelli già erogati per le annualità precedenti (danno reale).

Integrano irregolarità i casi di **elusione** che ricorrono quando un operatore economico (persona fisica o giuridica) crea artificialmente, in contrasto con gli obiettivi della legislazione agricola, le condizioni per ottenere i benefici previsti dalla legislazione di settore. Tali situazioni comportano, a seconda dei casi, il mancato conseguimento (nell’ipotesi di danno potenziale) oppure la revoca del vantaggio stesso (nell’ipotesi di danno reale).

Il pregiudizio finanziario, reale o potenziale, deve essere valutato in senso oggettivo: la sussistenza dello stesso deve essere accertata a prescindere dalla condotta (intenzionale o meno) del beneficiario, che potrà essere considerata come criterio per l’applicazione di misure o di sanzioni ove previste.

A tale riguardo, gli interventi che comportano la revoca del vantaggio indebitamente ottenuto e i

relativi interessi, non sono considerati sanzioni.

Quando le **irregolarità sono intenzionali o causate da negligenza grave** possono invece comportare l'applicazione di sanzioni amministrative.

2.2 Definizione di frode

Nell'ambito delle irregolarità intenzionali possono aversi casi di frode. La normativa comunitaria definisce la frode che lede gli interessi finanziari delle Comunità europee, in materia di spese, *qualsiasi azione od omissione intenzionale relativa*:

- *all'utilizzo o alla presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi, inesatti o incompleti cui consegua il percepimento o la ritenzione illecita di fondi provenienti dal bilancio generale delle Comunità europee o dai bilanci gestiti dalle Comunità europee o per conto di esse;*
- *alla mancata comunicazione di un'informazione in violazione di un obbligo specifico cui consegua lo stesso effetto;*
- *alla distrazione di tali fondi per fini diversi da quelli per cui essi sono stati inizialmente concessi.*

La frode è caratterizzata da comportamenti illeciti intenzionali (dolosi), posti in essere dagli operatori, tipizzati dai singoli ordinamenti nazionali e da essi sanzionati penalmente.

Attesa la riserva esclusiva di sanzione penale a favore di ciascuno Stato membro dell'Unione Europea, le frodi per l'ordinamento italiano sono solo quelle che determinano l'applicazione di sanzioni da parte degli organi interni di giurisdizione penale (principio di legalità e tassatività ex art. 1 c.p.).

Il richiamo alla nozione di frode consente di individuare le differenze con le irregolarità e di affermare che l'accertamento di queste ultime debba essere compiuto in base a criteri oggettivi: il concetto di irregolarità, infatti, ricomprende non solo le fattispecie penalmente rilevanti, ma anche quelle suscettibili di valutazione sotto il profilo civile ed amministrativo.

L'atto lesivo degli interessi comunitari, quindi, è in primis una irregolarità, nell'ambito della quale può sussistere anche una condotta fraudolenta.

Al fine di assicurare la tutela degli interessi finanziari dell'Unione e per consentire alla Commissione di svolgere un'analisi del rischio, l'art. 50 del Reg. UE 2021/2116 stabilisce che gli Stati Membri devono tenere a disposizione della Commissione le informazioni sulle irregolarità constatate e sui sospetti casi di frode.

I **casi di sospetto di frode** sono tutti i casi di irregolarità che a livello nazionale determinano l'avvio di un procedimento amministrativo o giudiziario volto a determinare l'esistenza di un comportamento intenzionale, in particolare di una frode o di altri reati

2.3 Errore materiale

È, invece, un vizio sanabile della domanda che ne consente comunque l'utilizzazione ai fini procedurali attraverso una rettifica. Perché vi sia una indebita percezione atta a generare una scheda di irregolarità occorre quindi che questa non dipenda da un errore materiale dell'Amministrazione o del percettore.

3. Procedura di accertamento e contestazione delle irregolarità

3.1 Nozione di primo verbale di accertamento

Le irregolarità sono segnalate dall'Agenzia alla Commissione Europea solo quando hanno formato oggetto di un “*primo verbale amministrativo o giudiziario*”.

Per primo verbale amministrativo o giudiziario si intende “*una prima valutazione scritta stilata da un'autorità competente, amministrativa o giudiziaria, che in base a fatti specifici accerta l'esistenza di un'irregolarità, ferma restando la possibilità di rivedere o revocare tale accertamento alla luce degli sviluppi del procedimento amministrativo o giudiziario.*”

Ne consegue che il “*primo atto di accertamento*” non corrisponde necessariamente all'atto formale che chiude un procedimento amministrativo o giudiziario e stabilisce l'esistenza di una irregolarità. Infatti, la valutazione contenuta in questo documento può NON essere definitiva, ma essere suscettibile di successiva revoca o rettifica in funzione degli sviluppi del procedimento amministrativo o giudiziario stesso.

Gli elementi che caratterizzano il “*primo verbale*” sono i seguenti:

- presenza di una valutazione scritta;
- provenienza da un'autorità competente amministrativa (interna o esterna) o giudiziaria;
- riferimento a fatti concreti;
- accertamento dell'esistenza di un'irregolarità, cioè il riscontro:
 - della violazione di una norma comunitaria;
 - che la violazione è imputabile ad un'azione o un'omissione di un operatore economico specificamente individuato;
 - che la violazione comporta un danno reale o potenziale al bilancio UE, di cui è indicato l'esatto ammontare.

Tutti questi elementi devono sussistere contemporaneamente per poter considerare il documento “*primo verbale*”: qualora un documento rilevi (o solamente ipotizzi) una violazione imputabile ad un soggetto senza valutare il danno economico da essa cagionato, non può essere considerato “*primo verbale*”.

Il “*primo verbale*” può derivare da segnalazioni relative allo svolgimento di attività:

- istruttoria, svolta dall' Ufficio regionale competente in ordine ad una domanda relativa agli interventi dello sviluppo rurale ovvero istruttoria svolta dallo Ufficio competente di AGEAC per quanto concerne la domanda unica;
- di controllo, di competenza dell'UO Controlli del Servizio Tecnico e di Autorizzazione regionale;
- di controllo, svolta da autorità amministrativa esterna;
- attività giurisdizionale o di polizia giudiziaria, da parte delle autorità competenti;

Ne consegue che costituisce primo verbale di accertamento:

- il verbale proveniente da soggetto esterno (organi di Polizia Giudiziaria, OLAF, Procure, ecc.);
- il verbale di controllo redatto dagli uffici competenti dell'Agenzia o della Regione, quando siano presenti tutti gli elementi richiesti dalla normativa (in particolare l'individuazione del soggetto debitore e la quantificazione del danno);

- il verbale, di riscontro a proprio precedente verbale di controllo o a verbale proveniente da soggetto diverso, quando questi non siano già “primo verbale”.

Nel verbale di riscontro l’Agenzia o l’Ufficio regionale competente provvede a quantificare un danno in relazione a fatti concreti già segnalati e riconosciuti pertinenti all’attività dell’AGEAC.

3.2 Rilevazione dell’irregolarità

La rilevazione delle irregolarità ha luogo, dunque, in occasione di controlli che, in relazione all’autorità procedente, possono essere:

- esterni al procedimento amministrativo finalizzato all’erogazione degli aiuti richiesti;
- interni al procedimento amministrativo finalizzato all’erogazione degli aiuti richiesti, inclusi i controlli previsti in caso di impegni pluriennali.

I controlli possono intervenire in una fase precedente o successiva al pagamento dei benefici. Gli esiti del controllo che ha riscontrato una irregolarità avranno pertanto conseguenze diverse:

- rideterminazione delle somme da erogare;
- revoca (totale o parziale) del contributo concesso con eventuale recupero delle somme indebitamente erogate;
- sospensione delle eventuali erogazioni in corso;
- applicazione di sanzioni comunitarie pluriennali;
- perdita della garanzia o cauzione;
- applicazione di eventuali altre sanzioni (anche pecuniarie).

3.3 Rilevazione dell’irregolarità a seguito di segnalazione proveniente da soggetto esterno

All’Agenzia possono essere indirizzati atti redatti da soggetti terzi (Guardia di Finanza, Aziende Sanitarie Locali, Ispettorato Repressione Frodi, MASAF, etc.) che costituiscono segnalazioni di effettive o potenziali irregolarità. A seguito della protocollazione, tali atti sono (entro cinque giorni dalla data di protocollazione) valutati dall’ UO Controlli del Servizio Tecnico e di Autorizzazione in merito alla loro effettiva rilevanza.

Tale valutazione può dare origine all’adozione di un atto formale avente natura, a seconda dei casi, di:

- a) **provvedimento di archiviazione**, qualora la segnalazione non abbia rilevanza per l’attività dell’OPR;
- b) **primo verbale di accertamento di irregolarità**, qualora la segnalazione venga collegata ad una domanda di contributo e vi sia contestuale riscontro di un’irregolarità;
- c) **riconoscimento con efficacia retroattiva del carattere di “primo verbale di accertamento di irregolarità” alla segnalazione ricevuta**, qualora questa abbia tutte le caratteristiche del “primo verbale di accertamento” (V. la sezione 3.1 “Nozione di primo verbale di accertamento”).

Con la redazione del “primo verbale di accertamento di irregolarità” (caso b), o con il riconoscimento alla segnalazione ricevuta del carattere di “primo verbale di accertamento amministrativo o giudiziario di irregolarità” (caso c), l’Ufficio competente dell’AGEAC o della Regione, provvede all’apertura della Scheda irregolarità e all’avvio del procedimento di contestazione dell’addebito.

3.4 Rilevazione dell'irregolarità a seguito di attività istruttoria e/o di controllo interno

Nel corso dell'attività istruttoria o di controllo, la procedura amministrativa di rilevazione dell'irregolarità prevede che di ogni controllo effettuato dall'Agenzia o da un soggetto delegato, venga data evidenza scritta, attraverso verbali o check list. Di conseguenza, l'Ufficio competente dell'AGEAC o della Regione, una volta rilevata, attraverso l'attività istruttoria propria ovvero a seguito di verbale dell'Unità Organizzativa Internal Audit dell'AGEAC, un'irregolarità reale o potenziale, invia una comunicazione scritta di constatazione dell'esito non positivo del controllo e di contestazione dell'addebito al soggetto beneficiario.

Quando la comunicazione contiene tutti gli elementi di "*primo verbale di accertamento di irregolarità*" ai fini delle conseguenze finanziarie previste dal Regolamento (CE) n. 1971/2015, il responsabile del procedimento procede contestualmente all'apertura di una Scheda irregolarità.

3.5 Procedura di contestazione dell'irregolarità

In tutti i casi di rilevazione di una irregolarità, conseguente alla segnalazione proveniente da soggetto esterno ovvero all'attività istruttoria e/o di controllo degli uffici dell'Agenzia, l'Ufficio competente dell'AGEAC o della Regione procede all'apertura della scheda di irregolarità e all'avvio della procedura di contestazione delle irregolarità rilevate, come di seguito illustrato.

3.6 Fase istruttoria

Il responsabile del procedimento dell'Ufficio competente dell'AGEAC o della Regione, a seguito dei controlli svolti dal personale tecnico/amministrativo incaricato, invia al beneficiario una comunicazione nella quale sono riportate le irregolarità contestate e sono indicate le conseguenze nel caso di eventuale accertamento definitivo delle stesse irregolarità.

La comunicazione al beneficiario costituisce avvio del procedimento, ex art. 7 della L. n. 241/90, avente ad oggetto, a seconda dei casi, la:

- rideterminazione delle somme da erogare;
- la revoca (totale o parziale) del contributo concesso con recupero (mediante compensazione o versamento diretto) delle somme indebitamente erogate;
- la sospensione delle erogazioni in corso;
- l'applicazione di sanzioni comunitarie pluriennali;
- l'applicazione di eventuali altre sanzioni (anche pecuniarie).

3.7 Termine per la presentazione di osservazioni del beneficiario

Nella comunicazione, viene concesso al beneficiario un termine (non superiore a trenta giorni dal ricevimento della comunicazione) entro il quale il beneficiario è invitato a produrre eventuale documentazione a propria difesa in relazione a quanto ad esso contestato. Decorso tale termine, valutate le eventuali controdeduzioni presentate, il responsabile del procedimento dell'Ufficio competente dell'AGEAC o della Regione conclude la fase istruttoria e formalizza l'esito finale dei controlli (irregolarità accertate) e le valutazioni effettuate (importo del debito e proposta in ordine al provvedimento da adottare in relazione al tipo di irregolarità accertata) ai fini dell'adozione del provvedimento finale.

3.8 Provvedimento

L'Ufficio competente dell'AGEAC o della Regione, a conclusione dell'istruttoria, adotta il provvedimento sotto forma di determinazione, ai sensi dell'art. 21, comma 7, della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31.

La determinazione contiene la contestazione delle irregolarità accertate, la determinazione dell'ammontare del debito, la disposizione conseguente (revoca, decadenza totale o parziale, sospensione, ecc) in relazione al tipo di irregolarità contestate, la disposizione del recupero delle somme.

Il provvedimento è notificato, a mezzo PEC o Racc. AR (nei casi in cui non sia possibile l'invio mediante PEC) all'interessato e contestualmente è inviato telematicamente, in copia, al Servizio Gestione ed Esecuzione dei pagamenti di AGEAC per la verifica e il successivo aggiornamento del Registro debitori da parte dell'UO Gestione posizioni debitorie e recupero crediti.

La data della richiesta di rimborso degli importi indebitamente percepiti rappresenta il momento in cui gli importi corrispondenti sono inseriti nel Registro dei debitori.

4 Obblighi di comunicazione alla Commissione europea

Dalla data della richiesta di restituzione del debito decorrono gli obblighi di comunicazione alla Commissione europea.

Gli organismi pagatori hanno l'obbligo di segnalare periodicamente alla Commissione, tramite il MASAF, le irregolarità accertate. Le informazioni sono trasmesse con una relazione iniziale ed eventualmente completate con relazioni successive integrative delle informazioni mancanti.

4.1 Relazione

È trasmessa, entro due mesi dalla fine di ogni trimestre, e contiene l'elenco delle irregolarità che sono state oggetto di un primo verbale amministrativo o giudiziario.

L'obbligo di segnalazione ricorre, in ogni caso, quando si tratta di irregolarità precedenti un fallimento o nei casi di sospetta frode, laddove per "*sospetta frode*" deve intendersi un'irregolarità che a livello nazionale determina l'avvio di un procedimento amministrativo o giudiziario volto a determinare l'esistenza di un comportamento intenzionale.

Le irregolarità rilevate, nelle fattispecie su menzionate, e le relative misure preventive e correttive adottate, sono segnalate alla Commissione nella relazione iniziale con le seguenti informazioni:

- a) il Fondo, il regime di sostegno, la misura o l'operazione interessata e, se del caso, il nome e il codice comune d'identificazione (CCI) del programma operativo, le organizzazioni comuni di mercato interessate, i settori e i prodotti in questione e la linea di bilancio;
- b) l'identità delle persone fisiche e/o giuridiche coinvolte o di altri soggetti che hanno partecipato all'esecuzione dell'irregolarità e il ruolo da essi sostenuto, tranne nei casi in cui tale indicazione sia irrilevante ai fini della lotta contro le irregolarità, data la natura dell'irregolarità medesima;
- c) il numero di identificazione nazionale delle persone interessate;
- d) il numero di partita IVA della persona interessata;
- e) il numero identificativo unico del beneficiario;
- f) la regione o area in cui l'operazione è stata realizzata, identificate utilizzando informazioni appropriate quali il livello NUTS (nomenclatura delle unità territoriali per la statistica);
- g) la o le disposizioni, a livello dell'Unione e nazionale, che sono state violate;
- h) la data e la fonte della prima informazione che lascia presumere che sia stata commessa un'irregolarità;
- i) le pratiche utilizzate per commettere l'irregolarità;
- j) eventualmente, se tale pratica determina un sospetto di frode;
- k) il modo in cui l'irregolarità è stata scoperta;
- l) il numero del caso OLAF (Ufficio europeo per la lotta antifrode), se del caso;
- m) il riferimento a pre-debitori o registro dei debitori;
- n) se del caso, gli Stati membri e i paesi terzi interessati;
- o) il periodo o la data in cui è stata commessa l'irregolarità;
- p) la data del primo verbale amministrativo o giudiziario relativo all'irregolarità;
- q) l'importo totale delle spese espresso in termini del contributo dell'Unione, del contributo

nazionale e del contributo privato;

- r) l'importo interessato dall'irregolarità, espresso in termini del contributo dell'Unione e del contributo nazionale;
- s) nei casi di sospetto di frode e qualora il contributo pubblico non sia stato versato al beneficiario, l'importo che sarebbe stato pagato indebitamente se l'irregolarità non fosse stata scoperta, espresso in termini del contributo dell'Unione e del contributo nazionale;
- t) la natura della spesa irregolare.

4.2 Irregolarità non soggette all'obbligo di comunicazione

In deroga al paragrafo 1 dell'art. 3, Reg. (UE) 2024/205, gli Stati membri non segnalano alla Commissione:

- a. irregolarità riguardanti un contributo dei fondi inferiore a 10 000 EUR; tale deroga non si applica alle irregolarità che sono interconnesse e che comportano un contributo totale del Fondo superiore a 10 000 EUR, anche quando nessuna singola irregolarità supera di per sé tale massimale;
- b. casi in cui l'irregolarità consiste unicamente nella mancata esecuzione, in tutto o in parte, di un'operazione rientrante nel programma cofinanziato o nei pagamenti a titolo dei regimi di sostegno diretto in seguito al fallimento non fraudolento del beneficiario;
- c. casi segnalati spontaneamente dal beneficiario all'autorità di gestione, all'organismo pagatore o ad altra autorità competente e prima del rilevamento da parte di una delle autorità, sia prima che dopo il versamento del contributo pubblico;
- d. i casi rilevati e corretti dall'autorità di gestione o dall'organismo pagatore o da un'altra autorità competente prima dell'inclusione delle spese in questione in una dichiarazione di spesa presentata alla Commissione.

Le deroghe di cui alle lettere c) e d) non si applicano ai casi di irregolarità di cui all'articolo 2, lettera a) del Reg. (UE) 2024/205.

4.3 Relazioni successive sui provvedimenti adottati

Contestualmente alla relazione trimestrale, sono trasmesse le informazioni, relative ad irregolarità oggetto di precedenti relazioni iniziali, contenenti informazioni, tra quelle prescritte dall'art. 3, paragrafo 3 del Reg. (UE) 2024/205, non disponibili al momento della segnalazione iniziale o che sono state rettificate. Tali informazioni riguardano in particolare le pratiche utilizzate per commettere le irregolarità e il modo in cui esse sono state individuate.

Per ciascuna irregolarità, sono inoltre comunicate le informazioni riguardanti l'avvio, la conclusione o la rinuncia a procedimenti o provvedimenti per l'imposizione di misure amministrative o di sanzioni amministrative o penali nonché l'esito di tali procedimenti o provvedimenti.

Riguardo alle irregolarità sanzionate, deve essere espressamente indicato:

- a) se le sanzioni sono di carattere amministrativo o penale e i dettagli delle sanzioni;
- b) se le sanzioni sono comminate in seguito alla violazione del diritto dell'Unione o nazionale;
- c) se è stata accertata una frode.

L'OPR fornisce inoltre, su richiesta scritta della Commissione, entro i due mesi successivi al ricevimento della stessa, tutte le informazioni relative ad una specifica irregolarità o ad un gruppo

specifico di irregolarità.

4.4 Modalità di comunicazione delle irregolarità

La comunicazione delle irregolarità avviene tramite l'utilizzo della procedura informatica, AFIS-IMS/NIMS, messa a disposizione dall'OLAF – Ufficio Europeo per la Lotta Antifrode a tutti gli organismi pagatori.

L'OPR provvede alla trasmissione delle comunicazioni trimestrali.

La comunicazione delle irregolarità dovrà riportare l'indicazione del numero dei casi ex art. 3, ed ex art. 4 inseriti nella procedura AFIS/IMS/NIMS,

Tutte le irregolarità sono inoltre comunicate alla Commissione in sede di presentazione della Dichiarazione annuale dei conti tramite la redazione delle tabelle riepilogative di cui all'Allegato I del Reg. 2022/128.

Ai fini della comunicazione, l'art. 39 del Reg.(UE) 2022/127 “*Disposizioni transitorie*”, stabilisce che *se un organismo pagatore riconosciuto a norma del regolamento (UE) n. 1306/2013 assume responsabilità di spesa che non aveva in precedenza, esso è riconosciuto con le nuove responsabilità entro il primo gennaio 2023.*

4.5 Trattamento delle informazioni sulle irregolarità

Le informazioni relative alle irregolarità sono coperte dal segreto d'ufficio e beneficiano della protezione concessa dalla legislazione nazionale dello Stato e dalle disposizioni che si applicano alle istituzioni dell'Unione.

L'organismo pagatore adotta le misure di sicurezza necessarie affinché sia garantita la riservatezza delle informazioni scambiate.

In particolare, le informazioni non possono essere rivelate a persone diverse da quelle che sono autorizzate a conoscerle in virtù delle loro funzioni, nè possono essere utilizzate per fini diversi dalla tutela degli interessi finanziari dell'Unione, a meno che le autorità che le hanno fornite abbiano dato il loro consenso esplicito.

La Commissione utilizza le informazioni comunicate dallo Stato per effettuare analisi del rischio avvalendosi della tecnologia informatica e può, sulla scorta delle informazioni ottenute, elaborare relazioni e mettere a punto sistemi atti a individuare più efficacemente i rischi.

4.6 Misure transitorie

Il regolamento delegato (UE) 2015/1971 è abrogato. Esso resta tuttavia applicabile per la segnalazione di irregolarità relative ai contributi concessi per il periodo di programmazione 2014-2020 a norma del regolamento (UE)n.1306/2013.

5 Gestione delle Irregolarità

La procedura informatica di gestione e registrazione di una irregolarità prevede la creazione di una apposita scheda all'interno del Sistema informativo e di monitoraggio Sian.

Le irregolarità una volta rilevate con il primo verbale di accertamento¹⁰, sono registrate a Sistema, mediante l'apertura di una scheda di irregolarità. Le irregolarità sono ordinate per numero progressivo di inserimento. Le relative schede contengono le informazioni necessarie:

- al successivo invio delle comunicazioni di cui all' articolo 3 del Regolamento (UE) n. 205 del 18 dicembre 2024,
- alla redazione e successivo invio dei report previsti per la liquidazione dei conti, ai sensi del regolamento (UE) 2022/128.

La chiusura di una scheda di irregolarità avviene a seguito delle seguenti circostanze:

1. infondatezza dell'irregolarità verificata da parte dell'Ufficio competente dell'AGEAC o della Regione che comunica, in quest'ultimo caso, con nota protocollata, la richiesta di chiusura della scheda irregolarità al Servizio Tecnico e di Autorizzazione, per insussistenza dell'addebito, concludendo il relativo procedimento di accertamento.
2. chiusura, da parte dell'UO Gestione posizioni debitorie e recupero crediti, della corrispondente posizione nel Registro debitori a seguito di avvenuto recupero o di dichiarazione di irrecoverabilità del credito.

5.1 Monitoraggio

Il Servizio Tecnico e di Autorizzazione Pagamenti (UO Controlli), attraverso il monitoraggio periodico delle schede di irregolarità, provvede a verificare lo stato delle irregolarità aperte e a comunicare la situazione agli Uffici competenti per l'istruttoria.

6 Decadenza dall'aiuto

La domanda ammessa a finanziamento decade a seguito di:

1. irregolarità (difformità e/o inadempienze) accertate;
2. rinuncia da parte del beneficiario;
3. errore commesso dall'OPR in sede di pagamento.

Il beneficiario, in tali casi, è tenuto a restituire l'importo percepito.

Il provvedimento di decadenza totale o parziale dall'aiuto è adottato dall'Ufficio competente dell'AGEAC o della Regione e contiene i seguenti elementi:

- l'identificativo del beneficiario (nome, cognome, CUA, indirizzo) e nel caso di società gli estremi del rappresentante legale;
- l'identificativo della domanda di contributo (numero domanda, protocollo e data della domanda, ecc.);
- il riferimento alla comunicazione di avvio del procedimento di recupero;
- la norma/disposizione violata;
- l'anno (o gli anni) di pagamento del contributo a cui si riferisce l'irregolarità e/o la decadenza;
- le motivazioni del provvedimento;
- la quantificazione delle somme indebitamente percepite (capitale da restituire totale). Nel caso l'indebito riguardi più annualità, la ripartizione del capitale da restituire per ogni annualità ed il totale;
- la quantificazione degli eventuali interessi dovuti, separato dal capitale;
- la modalità di restituzione delle somme (versamento mediante bonifico) su c/c di tesoreria indicato dall'AGEAC;
- il termine entro il quale adempiere alla richiesta di rimborso (60 giorni);
- nel caso in cui sia attiva una garanzia (fideiussione) da parte dell'interessato, l'avvertimento che in caso di mancato pagamento si provvederà da parte di AGEAC all'escussione della garanzia stessa;
- le conseguenze derivanti dal mancato pagamento entro il termine concesso (recupero coattivo da parte di AGEAC);
- il responsabile del procedimento;
- le procedure per la presentazione di un eventuale ricorso.

Il provvedimento è notificato, a mezzo PEC o Racc. AR (nei casi in cui non sia possibile l'invio mediante PEC) all'interessato e contestualmente è inviato telematicamente, in copia, al Servizio Tecnico e Autorizzazione pagamenti, al Servizio Esecuzione pagamenti per la verifica e il successivo aggiornamento del Registro debitori, da parte dell'UO Gestione posizioni debitorie e recupero crediti.

Contro i provvedimenti di decadenza o di riduzione del contributo, il beneficiario può proporre ricorso gerarchico al Direttore Generale dell'Agenzia e/o ricorso giurisdizionale davanti all'autorità giudiziaria competente, nei termini e secondo le modalità previsti dall'ordinamento.

Il provvedimento, una volta notificato all'interessato, è esecutivo; l'esecutività non viene sospesa

dall'eventuale impugnazione del provvedimento, salvo che, in sede Giudiziaria, su istanza dell'impugnante, non sia disposta la “*sospensiva*” del medesimo.

Nel caso non sia possibile eseguire il recupero attraverso la compensazione del debito per mancanza di pagamenti spettanti al beneficiario e in assenza di versamento diretto nei termini stabiliti, l'OPR procede, dandone contestuale comunicazione al beneficiario, al recupero mediante escussione della cauzione o, in mancanza, secondo le norme sulla riscossione coattiva a favore della pubblica amministrazione.

L'obbligo di restituzione si prescrive decorsi 10 anni (art. 2946 c.c.) tra la data del pagamento dell'aiuto e la data della prima notificazione dell'obbligo di restituire le somme indebite.

7 Registro debitori

Tutti gli importi accertati, dovuti dai produttori agricoli, sono iscritti nel Registro dei debitori dell'organismo pagatore, previsto dall'allegato I, paragrafo 2, lettera F), del regolamento (CE) n. 2022/127.

Il provvedimento di accertamento del debito, a seguito della comunicazione al destinatario, costituisce titolo per l'iscrizione dello stesso debito nel Registro dei debitori.

I debiti iscritti nel Registro dell'OPR confluiscono, mediante i servizi del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), nel Registro nazionale dei debiti, istituito presso l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA).

Il Registro dei debitori fornisce per ciascun debitore la situazione completa degli importi da recuperare, degli eventuali interessi maturati, delle penali e/o sanzioni applicate.

Il Registro è strumento di monitoraggio dei crediti e delle relative azioni di recupero intraprese e consente l'individuazione di tutti gli importi dovuti al bilancio UE, al bilancio nazionale o regionale. Le informazioni in esso contenute sono visibili a tutti i dirigenti e responsabili degli uffici preposti alla gestione degli aiuti, in maniera da rendere possibile la verifica e il monitoraggio continuo dello stato di avanzamento delle pratiche.

Il Registro dei debitori contiene le seguenti informazioni:

1. Dati identificativi del debitore: anagrafica/ragione sociale, CUA, indirizzo;
2. Numero e anno della domanda alla quale si riferisce il recupero;
3. Importo da recuperare (capitale, interessi, sanzione);
4. Riferimento normativo relativo all'erogazione oggetto di recupero;
5. Regime cui il debito si riferisce (indicazione della voce sottovoce di bilancio);
6. Garanzia prestata: importo, ente garante, numero garanzia;
7. Origine del debito – data della comunicazione al debitore;
8. Autorità che ha emesso il verbale;
9. Motivo del recupero;
10. Data del recupero;
11. Importo recuperato;
12. Stadio della procedura legale: primo grado, appello, etc.;
13. Indicazioni della possibilità di recupero;
14. Data della comunicazione dell'irregolarità a norma del Regolamento delegato n. 2024/205 e del Regolamento di esecuzione n. 2024/206 se l'importo comunitario (escluse sanzioni e interessi) supera i 10.000 euro.

All'inserimento ed implementazione dei dati delle singole posizioni debitorie iscritte nel Registro provvedono le Unità Organizzative competenti all'adozione dei provvedimenti di recupero.

Alla correzione e al monitoraggio periodico dei dati del Registro dei debitori provvede l'UO Gestione posizioni debitorie e recupero crediti del Servizio Esecuzione Pagamenti.

7.1 Monitoraggio delle posizioni debitorie

L'attività di monitoraggio periodica del Registro debitori è effettuata dall'UO Gestione posizioni

debitorie e recupero crediti del Servizio Gestione ed Esecuzione Pagamenti.

La tenuta del registro debitori, con procedura informatizzata, deve avvenire in modo da garantire che le procedure di recupero siano le più celeri possibili. Allo scopo è prevista una lista di controllo che evidenzia l'epoca dei crediti e la loro classificazione, mediante i seguenti report che devono essere trasmessi, ogni 15 giorni, agli Uffici competenti dell'AGEAC o della Regione al fine di provvedere nei termini agli adempimenti di competenza:

- crediti per settore,
- crediti per operatore
- crediti per età.

I dati di monitoraggio sono trasmessi alla Direzione Generale, a cui compete la supervisione del Registro debitori, al Servizio Tecnico ed Autorizzazione pagamenti, alla Gestione ed Esecuzione Pagamenti, al fine degli adempimenti conseguenti, di diverse situazioni, tra le quali, in particolare:

- scadenze relative alle richieste di restituzione o di escussione delle garanzie,
- scadenze di polizze fidejussorie (con data scadenza uguale o inferiore a 90 giorni),
- sanzioni pluriennali ancora in essere relativamente alla possibilità di loro applicazione, ovvero alla chiusura per decorrenza termini di applicabilità.

L'UO Gestione posizioni debitorie e recupero crediti esegue anche il monitoraggio dello stato delle cause di recupero coattivo in carico al Servizio di "*Gestione ed esecuzione pagamenti*".

8 Recupero

Per recupero s'intendono tutte le azioni intraprese dall'OPR tese ad ottenere la restituzione di somme già erogate, risultate non dovute in seguito all'esecuzione di attività di controllo successive all'erogazione, ovvero di altre somme consistenti in sanzioni, penalità, eventualmente comprensive di interessi. Ai fini del recupero, un importo costituisce debito quando è:

- certo**, ovvero accertato con atto amministrativo in tutti i suoi elementi (capitale ed eventuali sanzioni ed interessi);
- liquido**, determinato nel suo ammontare, cioè esattamente quantificato;
- esigibile**, non soggetto a termine o condizione.

In ordine ai debiti l'OPR ha l'obbligo di:

- procedere al loro recupero, fatta eccezione per i casi previsti da specifica normativa;
- annotare nel Registro dei debitori tutti i crediti prima che questi vengano riscossi (Allegato I, paragrafo 2, lettera F del Reg. UE 2022/127) procedendo ad intervalli regolari a monitorare il Registro stesso;
- comunicare alla Commissione specifiche tabelle riepilogative dei procedimenti di recupero avviati in seguito alle irregolarità (art. 32 lett. f) e lett. g) del Reg. UE 2022/128).

8.1 Modalità di recupero

Un debito può essere originato oltre che dall'accertamento di una irregolarità¹⁴, dalla rinuncia del beneficiario dopo il pagamento, ovvero da un pagamento effettuato per errore dall'OPR, ed il suo recupero può avvenire secondo le seguenti modalità:

- compensazione del debito con crediti dello stesso debitore o di terzi
- versamento diretto delle somme da parte del debitore
- escussione della garanzia
- recupero coattivo (nei casi di impossibilità del recupero mediante le altre modalità)

8.2 Recupero mediante compensazione

In presenza di debiti, con l'atto di autorizzazione al pagamento di somme a favore del beneficiario è disposto il recupero dei debiti mediante compensazione con l'importo in pagamento, ai sensi dell'art. 31 del Reg.2022/128.

Qualora l'importo del debito sia superiore all'erogazione da effettuare, è autorizzata la compensazione fino alla concorrenza dell'aiuto da versare. La parte residua del debito è recuperata mediante richiesta al debitore di restituzione tramite versamento diretto.

8.3 Compensazione con crediti INPS e altri crediti

L'OPR esegue la compensazione dei contributi previdenziali INPS in sede di pagamento degli aiuti comunitari a norma dell'art. 4 bis (Norme per la compensazione degli aiuti comunitari con i contributi previdenziali), introdotto della Legge 6 aprile 2007 n. 46 di conversione del decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10, il quale prevede che “... in sede di pagamento degli aiuti comunitari, gli organismi pagatori sono autorizzati a compensare tali aiuti con i contributi previdenziali dovuti dall'impresa agricola beneficiaria, comunicati dall'Istituto previdenziale all'AGEA in via informatica. In caso di contestazioni, la legittimazione processuale passiva compete all'Istituto previdenziale”.

I recuperi dei crediti INPS vengono effettuati utilizzando le procedure informatiche in uso per

l'interscambio dati col SIAN, e le somme recuperate sono riaccreditate su un apposito conto corrente istituito dall'INPS ed intestato alla Direzione Generale dell'INPS, acceso presso la Tesoreria Centrale dello Stato. Il recupero di tale credito viene contestualmente registrato nel SIAN.

In caso di concomitante esistenza in capo ad uno stesso soggetto di un debito comunitario e di un debito INPS verrà data priorità al recupero del debito comunitario comprensivo di interessi e sanzioni.

Con circolare di AGEA Coordinamento è assentito il recupero di crediti comunitari tramite compensazione in sede di pagamento di aiuti di Stato, in quanto esso migliora la situazione dei recuperi dello Stato membro. Non è invece possibile il recupero dei crediti derivanti da indebite percezioni di aiuti di Stato tramite compensazione in sede di pagamento di aiuti comunitari, i quali devono quindi essere versati integralmente ai beneficiari.

In tutti i casi in cui la compensazione non fosse sufficiente a coprire l'indebitato, la quota rimanente rimarrà indicata sul Registro debitori e l'Organismo Pagatore dovrà procedere al recupero mediante richiesta di restituzione al soggetto obbligato.

8.4 Recupero mediante versamento diretto

In mancanza di somme con cui compensare il debito, si procede alla richiesta di restituzione al beneficiario.

A seguito dell'accertamento del debito, con l'atto che pronuncia la decadenza/revoca del diritto all'aiuto è disposto il recupero delle somme indebitamente percepite.

L'Ufficio di AGEAC competente, ovvero l'UO Gestione posizioni debitorie e recupero crediti notifica, a mezzo PEC, la lettera di richiesta di restituzione bonaria del debito, nella quale è fissato il termine di 60 giorni, dalla data della notifica, entro il quale il debitore deve provvedere direttamente alla restituzione di quanto dovuto, con l'avvertimento che, in caso di inadempimento nei termini, l'OPR procederà all'escussione della garanzia o, in mancanza, al recupero coattivo. L'importo dovuto è maggiorato degli interessi calcolati per il periodo intercorrente tra la scadenza del termine di pagamento indicato nella richiesta di recupero e la data dell'effettivo rimborso o della detrazione.

L'atto che dispone il recupero è contestualmente inviato telematicamente in copia al Servizio Tecnico e di Autorizzazione pagamenti competente. L'UO Gestione posizioni debitorie e recupero crediti del Servizio Gestione ed Esecuzione pagamenti provvede alla verifica e al successivo aggiornamento del Registro debitori.

Nel Registro debitori devono essere riportati gli estremi di protocollo e di notifica della lettera di richiesta di rimborso (numeri e data di registrazione di protocollo, data di invio e di ricevimento PEC da parte del soggetto debitore).

Il versamento diretto del debito è di norma eseguito in unica soluzione, tuttavia, il debitore può richiedere la rateizzazione del pagamento sulla base di un piano di ammortamento approvato dall'OPR.

8.5 Recupero mediante escussione della garanzia

Nel caso il debitore non esegua il rimborso delle somme entro i 60 giorni indicati nella lettera di invito alla restituzione bonaria del debito, alla data di scadenza in essa indicata, l'OPR procede all'escussione della cauzione con l'incameramento dell'importo garantito.

All'avvio del procedimento di escussione provvede l'UO Gestione posizioni debitorie e recupero crediti.

A tal fine, a seguito del decorso infruttuoso dei 60 giorni dalla notifica al debitore della richiesta di

pagamento, l'UO Gestione posizioni debitorie e recupero crediti invia al fideiussore la richiesta (via PEC o raccomandata A.R.) di provvedere, in sostituzione del debitore inadempiente, al versamento della somma oggetto della garanzia, entro il termine massimo di 30 giorni decorrenti dalla notifica della richiesta.

Qualora una cauzione sia stata escussa e il suo importo sia già stato accreditato al Fondo, ma in seguito all'esito di un ricorso, si debba restituire, interamente o parzialmente, la somma incamerata inclusi gli interessi, la restituzione è a carico del Fondo stesso a meno che non sia imputabile a negligenza o errore grave delle autorità amministrative od altri organismi dello Stato membro.

8.6 Recupero coattivo

Nel caso in cui, trascorsi 60 giorni dal ricevimento della richiesta ad adempiere (o dalla compiuta giacenza), il beneficiario non abbia provveduto al pagamento dell'indebito, né abbia richiesto la rateizzazione, e non sussista garanzia del debito o questa, per qualunque causa, non possa essere escussa, l'UO Gestione posizione debitorie e recupero crediti procede all'avvio della procedura di recupero coattivo mediante emissione dell'ingiunzione di pagamento nei confronti del beneficiario, a norma dell'art. 2 del R.D. 639 del 1910 e seguenti. L'ingiunzione reca l'ordine di pagare entro trenta giorni, sotto pena degli atti esecutivi, la somma dovuta ed è notificata all'interessato a mezzo di ufficiale giudiziario.

Decorso infruttuosamente il termine di trenta giorni dalla notifica dell'ingiunzione, l'UO Gestione posizione debitorie e recupero crediti elabora gli elenchi con i nominativi dei soggetti debitori per l'avvio delle azioni giudiziarie di recupero forzoso.

8.7 Contabilizzazione del recupero e cancellazione del debito

A seguito dell'incasso dell'importo dovuto, per effetto del versamento diretto eseguito dal debitore o del versamento eseguito dal garante ovvero del recupero coattivo, i relativi ordinativi sono emessi dal Servizio Gestione ed Esecuzione pagamenti per:

- l'aggiornamento del Registro garanzie e l'eventuale svincolo delle cauzioni, a cura dell'UO Esecuzione Pagamenti,
- la cancellazione del debito e l'aggiornamento del Registro dei debitori, a cura dell'UO Gestione posizioni debitorie e recupero crediti.

Del recupero è data inoltre comunicazione al Servizio Tecnico e di Autorizzazione pagamenti e all'Ufficio regionale competente che ha adottato il provvedimento di decadenza.

Gli importi recuperati sono trattenuti ed imputati al bilancio dell'OPR secondo i seguenti ordini di priorità:

- Debiti verso AGEAC
 - Prescrizione del credito nell'esercizio finanziario in corso
 - Errori Amministrativi in rettifica finanziaria
 - Irregolarità oggetto della trattenuta del 50% nell'esercizio finanziario in corso
 - Sanzioni pluriennali in scadenza
 - Debiti FEASR su pagamenti FEASR
 - Anzianità del debito. A parità di anzianità tra due o più debiti, l'ordine di priorità è
 - Errori Amministrativi

- Sanzioni Pluriennali
- Irregolarità
- Altri debiti
 - a parità di esercizio finanziario l'ordinamento è per campagna privilegiando il recupero di campagne più vecchie

□ Debiti verso altri OP

- Prescrizione del credito nell'esercizio finanziario in corso
- Errori Amministrativi in rettifica finanziaria
- Irregolarità oggetto della trattenuta del 50% nell'esercizio finanziario in corso
- Sanzioni pluriennali in scadenza
- Debiti FEASR su pagamenti FEASR
- Anzianità del debito. A parità di anzianità tra due o più debiti, l'ordine di priorità è
 - Errori Amministrativi
 - Sanzioni Pluriennali
 - Irregolarità
 - Altri debiti
 - a parità di esercizio finanziario l'ordinamento è per campagna privilegiando il recupero di campagne più vecchie

□ Debiti INPS e pignoramenti

- In caso di presenza contestuale di debiti INPS e di Pignoramenti, viene valutata l'anzianità del debito sulla base della data di registrazione.

Individuato il debito che ha la priorità nel recupero, gli importi vengono ripartiti al suo interno con il seguente ordine di priorità:

- 1) capitale
- 2) interessi

Nel caso di aiuti cofinanziati la suddivisione degli importi a recupero viene fatta in proporzione alle diverse quote di finanziamento e, all'interno di queste, si compensano prioritariamente gli importi del capitale e poi degli interessi.

8.8 Privilegio dei crediti dell'Organismo Pagatore

Ai sensi dell'art. 3 comma 5-novies del D.L. 9 settembre 2005, n. 182 come convertito dalla Legge n. 231 dell'11 novembre 2005: *I crediti degli organismi pagatori, riconosciuti ai sensi del regolamento(CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995, verso i percipienti, derivanti da pagamenti indebiti di provvidenze finanziarie previste dall'ordinamento comunitario, sono assistiti da privilegio generale di grado uguale a quelli enunciati dall'articolo 2752 del codice civile in relazione ai crediti dello Stato per tributi.*

8.9 Impignorabilità delle somme la cui erogazione sia affidata all'Organismo Pagatore

Le somme dovute agli aventi diritto in attuazione di disposizioni dell'ordinamento comunitario relative a provvidenze finanziarie la cui erogazione è affidata all'OPR, non possono essere sequestrate,

pignorate o formare oggetto di provvedimenti cautelari, ivi compresi i fermi amministrativi di cui all'articolo 69, sesto comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, tranne che per il recupero di pagamenti indebiti di tali provvidenze.

Le somme giacenti sul conto corrente acceso dall'OPR presso l'Istituto tesoriere e destinate alle erogazioni delle provvidenze del FEASR non possono, di conseguenza, essere sequestrate, pignorate o formare oggetto di provvedimenti cautelari.

8.10 Disposizioni specifiche per i recuperi sul fondo FEASR

Ai sensi del secondo capoverso dell'articolo 57 del Reg. (UE) 2021/2116, gli importi recuperati nell'ambito del FEASR, con i relativi interessi, sono riassegnati al relativo programma. Tuttavia, l'OPR può riutilizzare i fondi recuperati soltanto per un intervento previsto dallo stesso programma di sviluppo rurale e non può riassegnarli a favore di interventi che sono stati oggetto di una rettifica finanziaria. Dopo la chiusura di un programma di sviluppo rurale, gli importi recuperati devono essere restituiti al bilancio dell'Unione.

9 Rateizzazione del debito

Laddove sia previsto dalle disposizioni applicabili, i recuperi possono avvenire in forma rateizzata su richiesta dell'interessato. Salvo diverse previsioni normative, il recupero rateale avviene con le seguenti modalità:

- **istanza di rateizzazione del debito:** il richiedente deve presentare richiesta attraverso la compilazione di apposito modulo;
- **interessi:** sull'importo rateizzato maturano interessi al tasso legale, il piano di ammortamento con l'indicazione della quota capitale e della quota interessi viene trasmesso a seguito della concessione della rateizzazione;
- **durata:** l'arco temporale nel quale deve concludersi l'ammortamento deve essere compatibile con il rispetto dei termini imposti dalla normativa. Le rate possono essere mensili o trimestrali con scadenza l'ultimo giorno del mese/trimestre.

Per casi particolari in presenza di debito di rilevante importo e dove è dimostrata la situazione di crisi in cui versa il debitore, l'ammortamento può essere esteso fino a un massimo di 60 mesi. La durata della rateizzazione deve essere commisurata all'ammontare del debito e alla specifica situazione di temporanea difficoltà finanziaria del richiedente e comunque non può essere superiore a 60 mesi;

- **garanzia fideiussoria:** il debitore richiedente deve presentare idonea garanzia fideiussoria prestata da banche o da imprese d'assicurazioni autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni, con validità pari almeno alla durata della rateizzazione. L'importo garantito deve essere pari all'importo del debito e degli eventuali interessi. La polizza deve essere intestata all'OPR secondo lo schema da esso fornito.
- **pagamento:** le rate devono essere versate sul conto corrente di Tesoreria intestato all'OPR, il mancato versamento, anche di una sola rata nei trenta giorni successivi allo scadere del relativo termine, attiva la procedura di escussione della polizza fideiussoria;
- **estinzione anticipata del debito:** in ogni momento il debito può essere estinto attraverso un unico pagamento comprensivo dell'intera quota capitale ancora dovuta; in tal caso gli interessi già corrisposti non possono essere restituiti.

La UO Gestione posizioni debitorie e recupero crediti del Servizio Gestione ed Esecuzione pagamenti comunica all'interessato le modalità previste per la rateizzazione e gli trasmette il modulo di richiesta e lo schema di polizza fideiussoria.

A seguito dell'esame della richiesta viene predisposto l'atto che autorizza la rateizzazione e che approva il piano di ammortamento del debito, comprensivo degli interessi e fissa l'importo della polizza fideiussoria. Il debitore, entro 30 giorni dal ricevimento del piano d'ammortamento, dovrà trasmettere all'Agenzia la polizza fideiussoria, pena decadenza del piano medesimo.

La garanzia fideiussoria deve essere corredata dalla conferma della sua validità. La richiesta di conferma della garanzia fideiussoria deve essere inoltrata dalla UO Gestione posizione

debitorie e recupero crediti all'ufficio dell'Ente garante autorizzato all'emissione della validazione, sia esso istituto bancario o assicurativo, utilizzando l'allegato 3) al presente Manuale. La conferma di validità è necessaria anche se la polizza è stata emessa dalla sede centrale dell'ente Garante o da una sua filiale con analoghi poteri.

Della concessione della rateizzazione, con l'indicazione delle rate e dei termini di versamento, è data comunicazione al Servizio Tecnico e di Autorizzazione.

Gli ordinativi d'incasso emessi dalla funzione Contabilizzazione, in occasione dei versamenti delle rate di debito, sono trasmessi all'UO Gestione posizioni debitorie e recupero crediti del Servizio Gestione ed Esecuzione pagamenti per l'aggiornamento del Registro debitori.

Con il versamento da parte del debitore dell'ultima rata, la funzione Esecuzione provvede, a seguito del ricevimento dell'ordinativo di incasso, alla cancellazione del debito dal Registro debitori, a cura dell'UO Gestione posizioni debitorie e recupero crediti, e allo svincolo della polizza fideiussoria, a cura dell'UO Pagamenti e incassi.

10 Interessi

Il calcolo degli interessi è disciplinato all'art.30 del Reg. CE 2022/128, ai sensi del quale “*Gli Stati membri dispongono di un sistema atto a garantire l'avvio e il seguito in modo tempestivo delle procedure di recupero, compreso il calcolo degli interessi conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali applicabili di cui all'articolo 59, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2116, della compensazione e dell'esecuzione degli importi indebitamente versati*”. Il calcolo avviene sulla base del tasso d'interesse legale in vigore al momento dell'accertamento dell'obbligo di restituzione, anche nel caso di trascinamenti di spesa relativi a interventi delle precedenti programmazioni.

Gli interessi si calcolano anche nei casi in cui si proceda:

- alla compensazione legale mediante detrazione dagli importi dovuti dai successivi pagamenti;
- al recupero di pagamenti indebiti derivanti da errori commessi dall'Amministrazione (c.d. errori amministrativi).

Resta fermo il principio in base al quale nei casi di “*irregolarità volontarie (frodi)*” il calcolo degli interessi decorre dalla data di erogazione del pagamento non dovuto mentre, nei casi di “*errore materiale*” commesso in buona fede, gli interessi sono dovuti dal giorno successivo alla scadenza del termine indicato nell'ordine di riscossione come sopra stabilito.

Non può essere effettuata la capitalizzazione degli interessi.

11 Importi non soggetti a recupero

Non può sussistere un'irrecuperabilità parziale. Dunque, se, a seguito di riparto dell'attivo vi siano delle somme assegnate all'Organismo Pagatore insinuato nel passivo fallimentare, le stesse dovranno essere accreditate alla Comunità.

S'intendono, altresì, irrecuperabili anche quei crediti per i quali le procedure esecutive attivate (pignoramenti, vendita all'incanto ecc.) non hanno avuto esito positivo ed esiste, quindi, un documento ufficiale che lo attesti.

Nella situazione di irreperibilità del soggetto debitore, l'importo dovrà essere trattato come irrecuperabile purché sussista prova documentale della sua ricerca. Pertanto, qualora il beneficiario sia risultato irreperibile a seguito di invio della PEC / Raccomandata AR, la notifica della richiesta di rimborso deve essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario, prima della constatazione della irrecuperabilità.

Qualora l'OPR decida che il recupero totale o parziale di una somma non possa essere effettuato o previsto, lo stesso OPR dovrà indicare alla Commissione, gli importi per i quali ha deciso di non portare avanti i procedimenti di recupero giustificando la propria decisione in sede di dichiarazione annuale.

L'OPR annualmente riporta in una apposita tabella riepilogativa gli importi per i quali ha deciso di non portare avanti i procedimenti di recupero.

12 Sospensione del pagamento

La sospensione è la misura accessoria (cautelativa o sanzionatoria) che blocca il pagamento a favore di soggetti che abbiano presentato domanda per l'erogazione di contributi.

Può essere disposta:

- in via cautelativa, gli organismi pagatori applicano la sospensione delle erogazioni quando gli organismi di accertamento e controllo trasmettono notizie circostanziate di indebite percezioni a carico del bilancio comunitario o nazionale e tale misura continua a operare fino all'accertamento definitivo dei fatti.
- in via sanzionatoria, la sospensione è disposta nel caso di ingiunzione di pagamento della sanzione pecuniaria. In tal caso, non potrà essere corrisposto, fino all'avvenuto pagamento della sanzione, alcun aiuto, premio, indennità, restituzione, contributo, o altra erogazione richiesti dal debitore (art. 3, comma 5, della L. 23 dicembre 1986, n. 898).

Il procedimento della sospensione viene avviato a seguito:

- della segnalazione di strutture di controllo interne all'OPR o organismi esterni (Forze di Polizia, Autorità giudiziaria o amministrativa, ASL, Corpo forestale dello Stato, Ispettorato repressione frodi, ecc.)
- dell'attivazione del procedimento di ingiunzione di pagamento di cui alla L. 23 dicembre 1986, n. 898.

L'atto di sospensione è disposto dal Servizio Tecnico e di Autorizzazione a seguito dell'apertura di una scheda di irregolarità da parte dell'Ufficio competente di AGEAC o della Regione ovvero dell'attivazione di un procedimento di ingiunzione di pagamento. Con l'atto di sospensione è disposto il blocco sul beneficiario di cui è data comunicazione al Servizio Gestione ed Esecuzione pagamenti e all'Ufficio che ha in carico la pratica del beneficiario.

L'atto di sospensione è notificato, tramite pec o raccomandata con ricevuta di ritorno, all'interessato.

La revoca della sospensione può essere disposta per le seguenti motivazioni:

1. per la presentazione di idonea garanzia da parte del debitore a copertura dell'intero indebito accertato,
2. per la riconosciuta insussistenza dell'addebito,
3. per l'iscrizione nel registro debitori a seguito di accertamento delle somme da recuperare.

Con l'atto che dispone la revoca della sospensione, il Servizio Tecnico e di Autorizzazione pagamenti dispone il successivo sblocco del pagamento nei casi di cui ai precedenti punti 1 e 2.

Della revoca della sospensione è data tempestiva comunicazione al Servizio Gestione ed Esecuzione pagamenti e all'interessato.

13 Pagamenti indebiti e sanzioni amministrative

Se viene accertato che un beneficiario non rispetta i criteri di ammissibilità, gli impegni o altri obblighi relativi alle condizioni di concessione dell'aiuto, l'aiuto non è pagato o è revocato, in tutto o in parte. Inoltre, qualora lo preveda la legislazione settoriale agricola, gli stati membri impongono sanzioni amministrative, conformemente alle norme stabilite negli articoli 59 e 72 del Regolamento 2021/2116.

I pagamenti indebiti e le sanzioni, inclusi i relativi interessi, sono integralmente recuperati e i relativi importi vengono iscritti nel Registro dei Debitori.

13.1 Sanzioni amministrative

Le sanzioni amministrative consistono:

- a) nel pagamento di una sanzione amministrativa;
- b) nel versamento di un importo superiore alle somme indebitamente percepite o eluse aumentato, se del caso, di interessi; tale importo complementare, determinato in base a una percentuale da stabilire nelle pertinenti normative, non può superare il livello assolutamente necessario a conferirgli carattere dissuasivo;
- c) nella privazione, totale o parziale, di un vantaggio concesso dalla normativa comunitaria anche se l'operatore ne ha beneficiato indebitamente soltanto in parte;
- d) nell'esclusione o nella revoca dell'attribuzione del vantaggio per un periodo successivo a quello dell'irregolarità;
- e) nella revoca temporanea di un'autorizzazione o di un riconoscimento necessari per poter beneficiare di un regime di aiuti comunitari;
- f) nella perdita di una garanzia o cauzione costituita ai fini dell'osservanza delle condizioni previste da una normativa o nella ricostituzione dell'importo di una garanzia indebitamente liberata;
- g) in altre sanzioni, di carattere esclusivamente economico, aventi natura e portata equivalenti, contemplate dalle normative settoriali adottate dal Consiglio in funzione delle necessità proprie del settore di cui trattasi e nel rispetto delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione dal Consiglio.

Ai sensi dell'art. 3 del Reg. (CE) n. 640/2014 *“L'applicazione delle sanzioni amministrative e il rifiuto o la revoca dell'aiuto o del sostegno, previsti dal presente regolamento, non ostano all'applicazione di sanzioni penali nazionali, se previste dal diritto nazionale”*.

13.2 Principi generali in materia di sanzioni comunitarie

Ai sensi dell'art. 2 del Reg. (CE) n. 2988/1995, nessuna sanzione amministrativa può essere irrogata se non è stata prevista da un atto comunitario precedente all'irregolarità. In caso di successiva modifica delle disposizioni relative a sanzioni amministrative contenute in una normativa comunitaria si applicano retroattivamente le disposizioni meno rigorose.

Il termine di esecuzione della decisione che irroga sanzioni amministrative è di tre anni e decorre dal giorno in cui la decisione diventa definitiva.

A norma dell'art. 5 del Reg. (CE) n. 2988/1995 solo le irregolarità intenzionali o quelle causate da negligenza (grave) comportano l'applicazione di sanzioni amministrative.

Le irregolarità diverse da quelle intenzionali o causate da negligenza possono unicamente dar luogo a sanzioni non assimilabili ad una sanzione penale e purchè siano indispensabili per la corretta applicazione della normativa.

13.3 Applicazione di sanzioni comunitarie

Le sanzioni amministrative si applicano nel caso di mancata osservanza in relazione ai criteri di ammissibilità, agli impegni o ad altri obblighi derivanti dall'applicazione della legislazione settoriale Agricola.

Tuttavia, ai sensi dell'art.59 del Reg (UE) 2021/2116 non sono imposte sanzioni amministrative se:

- a) l'inosservanza è dovuta a cause di forza maggiore o a circostanze eccezionali conformemente all'articolo 3;
- b) l'inosservanza è dovuta a un errore dell'autorità competente o di altra autorità e se l'errore non poteva ragionevolmente essere rilevato dalla persona interessata dalla sanzione amministrativa;
- c) l'interessato può dimostrare in modo soddisfacente all'autorità competente di non essere responsabile dell'inosservanza degli obblighi di cui al paragrafo 1 del presente articolo o se l'autorità competente accerta altrimenti che l'interessato non è responsabile.

La forma e la misura delle sanzioni sono stabilite dalla legislazione settoriale Agricola nel rispetto degli artt.66 e 72 del Reg.(CE) n. 2116/2021.

Le sanzioni amministrative si applicano mediante riduzione o esclusione dell'importo totale dei pagamenti elencati all'articolo 83, paragrafo 1, del Reg.(CE) n. 2116/2021 concessi o da concedere al beneficiario interessato in relazione alle domande di aiuto che lo stesso ha presentato o presenterà nel corso dell'anno civile in cui è accertata l'inosservanza. L'ammontare delle riduzioni o delle esclusioni è calcolato sulla base dei pagamenti concessi o da concedere nell'anno civile in cui tale inosservanza si è verificata. Tuttavia, qualora non sia possibile determinare l'anno civile in cui si è verificata l'inosservanza, l'ammontare delle riduzioni o delle esclusioni è calcolato sulla base dei pagamenti concessi o da concedere nell'anno civile in cui è accertata l'inosservanza.

Ai fini del calcolo delle riduzioni e delle esclusioni, si tiene conto della gravità, portata, durata o ripetizione nonché dell'intenzionalità dell'inosservanza constatata, in linea con la valutazione fornita dalle autorità o dagli organismi di cui all'articolo 87, paragrafo 2 del Reg. (UE) 2116/2021.

Relativamente ai regimi di sostegno:

- 1) l'articolo 59 del 2021/2116 è una norma generale e si applica ai casi di inosservanza agli impegni o ad altri obblighi derivanti dall'applicazione della legislazione settoriale agricola, fatta eccezione per gli impegni o altri obblighi riferiti al sistema di gestione e di controllo (di cui agli artt. 66 e 72 del Reg. 2116/2021(CE), per quelli riferiti alla condizionalità (di cui agli artt. da 83 a 89 del Reg. (CE) 2116/2021);
- 2) l'articolo 72 è una disposizione specifica che si applica solo ai casi di inosservanza di impegni o altri obblighi derivanti dall'applicazione delle sole norme sul sostegno di cui all'articolo 66, nell'ambito dei controlli SIGC su difformità fra Interventi a superficie e/o a capo dichiarate nella domanda di premio e accertate a controllo (sia in loco che amministrativo).

A norma di tali disposizioni l'importo della sanzione pluriennale viene trattenuto (e contabilizzato al FEASR) ai sensi degli art. 19, 21, 28 e 31 del Reg. UE 640/2014, secondo i criteri specificati nella circolare Agea ACIU.2010.742 del 3/11/2010.

13.4 Sospensione delle sanzioni amministrative comunitarie

L'imposizione delle sanzioni amministrative pecuniarie può essere sospesa, con decisione dell'autorità competente, qualora sia stato avviato, per gli stessi fatti, un procedimento penale contro la persona interessata. La sospensione del procedimento amministrativo sospende il termine di prescrizione.

Se il procedimento penale non è proseguito o si è concluso, riprende corso il procedimento amministrativo sospeso. Le sanzioni amministrative possono applicarsi, oltre che agli operatori economici che hanno commesso le irregolarità, anche alle persone che hanno partecipato all'esecuzione

dell'irregolarità, nonché a quelle tenute a rispondere della medesima o a evitare che la stessa sia commessa.

13.5 Sanzioni nazionali

La sanzione amministrativa pecuniaria, applicata sulla base di disposizioni nazionali, ha finalità di repressione della violazione commessa.

Le norme nazionali in materia di sanzioni amministrative sono la L. 898/1986 e la L. 689/81, oltre alle specifiche disposizioni contenute nelle normative di settore.

Il procedimento amministrativo per l'irrogazione di tali sanzioni discende dai controlli sulle "Irregolarità" svolti dalle strutture dell'Agenzia ovvero da soggetti esterni (Guardia di finanza, polizia giudiziaria, soggetti delegati, ecc.) che redigono il verbale di contestazione della sanzione amministrativa, ai sensi dell'art. 14 della L. 689/81.

Quest'ultimo contiene gli elementi per l'avvio del procedimento di recupero dell'indebito nonché gli elementi costitutivi dell'illecito amministrativo e l'importo della sanzione amministrativa.

La contestazione dell'illecito amministrativo può essere immediata oppure effettuata con notifica nel termine di 180 giorni per i residenti nel territorio dello Stato e 360 giorni per i residenti all'estero (decorrenti dal completamento delle indagini amministrative o dalla rilevazione della violazione).

Avverso tale verbale il soggetto potrà presentare, entro 30 gg dal ricevimento dello stesso, delle controdeduzioni e/o una richiesta di audizione della parte. L'Ufficio competente di AGEAC o della Regione, a seguito delle valutazioni delle controdeduzioni e/o all'esito dell'audizione della parte, potrà irrogare la sanzione amministrativa o, se ritiene, archiviare la posizione sanzionatoria.

La valutazione dell'importo indebito verrà effettuata da AGEAC sulla base del verbale, nonché sulla base della conclusione del procedimento di recupero dell'indebito che potrà quindi portare ad una correzione/ridefinizione dell'importo debitorio (vedi sezioni precedenti); l'irrogazione della sanzione amministrativa e il recupero dell'indebito percepimento quindi, sono due procedure amministrative separate, con diverse modalità di recupero, ma comunque connesse tra di loro.

13.6 Modalità di irrogazione delle sanzioni ai sensi della L. 689/81

L'irrogazione della sanzione avviene con l'emanazione dell'ordinanza-ingiunzione, emessa dall'Ufficio regionale nel momento in cui il debito potrà essere considerato certo, liquido ed esigibile (non più soggetto ad impugnativa) ed entro il termine di decadenza dell'illecito amministrativo (5 anni) che decorrono dalla commissione del fatto illecito, ossia dall'incasso dell'indebito percepimento), notificata a mezzo di ufficiale giudiziario.

Il termine di prescrizione può essere interrotto in base all'articolo 2943 c.c. da ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore (quale lo stesso verbale di accertamento).

Emessa l'ordinanza ingiunzione resta sospesa, da parte di AGEAC, la corresponsione di qualsiasi aiuto, premio, indennità, restituzione, contributo o altra erogazione richiesti dal debitore all'Agenzia. Il pagamento della sanzione deve essere effettuato nel termine perentorio di 90 giorni dal ricevimento dell'ingiunzione, come previsto dall'art. 3, comma. 4 della L. 898/86.

Contro l'ingiunzione è ammesso ricorso davanti all'autorità giudiziaria ordinaria entro 30 gg dalla notificazione della stessa.

In mancanza del pagamento entro il termine di 90 giorni ovvero nel caso di opposizione, entro 30 giorni, all'ordinanza ingiunzione, l'Ufficio competente dell'AGEAC o della Regione trasmette gli atti all'UO Gestione posizioni debitorie e recupero crediti per l'esercizio dell'azione ovvero per la prosecuzione del procedimento dinanzi al giudice competente.

13.7 Sospensione delle sanzioni amministrative nazionali

A norma dell'art. 3, comma 4, della L. 898/1986, l'irrogazione della sanzione amministrativa non resta sospesa se per lo stesso fatto sia promosso procedimento penale. Qualora sia proposta opposizione all'ingiunzione dinanzi al giudice competente, questi sospende il giudizio di opposizione e può sospendere l'esecutività dell'ingiunzione a norma dell'ultimo comma dell'art. 22 della L. n. 689/1981.

14 Contenzioso

I destinatari di provvedimenti di riduzione / esclusione / sospensione dei benefici possono promuovere procedimenti contenziosi nei confronti di AGEAC.

Gli atti introduttivi dei procedimenti contenziosi possono essere:

- a) ricorsi gerarchici al Direttore generale
- b) ricorsi al giudice ordinario;
- c) ricorsi al TAR da proporsi entro 60 gg. o ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 gg. dal ricevimento del provvedimento da parte del destinatario.

L' Ufficio competente dell'AGEAC o della Regione che ha adottato l'atto impugnato, su richiesta dell'UO Gestione posizioni debitorie e recupero crediti, cui compete la relativa istruttoria, cura la stesura di una relazione contenente le valutazioni relative al provvedimento impugnato e all'iter istruttorio seguito. Le valutazioni sono quindi trasmesse all'UO Gestione posizioni debitorie e recupero crediti, unitamente alla documentazione necessaria a predisporre, a seconda dei casi:

- gli atti propedeutici all'accoglimento / al rigetto del ricorso gerarchico,
- gli atti necessari alla costituzione in giudizio davanti alla autorità ordinaria o amministrativa,
- gli atti necessari alla costituzione in giudizio nel ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Il provvedimento amministrativo impugnato, una volta notificato all'interessato, è esecutivo.

L'esecutività non viene sospesa dall'eventuale impugnazione del provvedimento, salvo che l'Autorità Giudiziaria, su istanza dell'impugnante, ne disponga la sospensione.